

CXIX.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguitandosi la discussione intorno al disegno di legge per il Codice penale parlano i deputati Torraca, De Renzis, Fortis, Capoduro, Faldella — Intorno alla chiusura parlano i deputati Chimirri, Villa ed il ministro di grazia e giustizia — Il deputato Chimirri incomincia il suo discorso intorno al Codice penale, il seguito del quale è poscia rimandato al giorno seguente. — È data comunicazione di una interpellanza del deputato Coccapieller e d'una interrogazione del deputato Odescalchi. — Il deputato De Dominicis presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle miniere, cave e torbiere.*

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4292. Il barone Giuseppe Farina da Napoli, delegato di pubblica sicurezza in riposo, chiede che gli sia liquidata la pensione secondo i suoi 38 anni di servizio; una parte dei quali non gli fu computata dalla Corte dei conti.

4293. La Deputazione provinciale di Ascoli Piceno consente nella petizione (n. 4229) della Deputazione provinciale di Padova, relativa all'allacciamento delle ferrovie secondarie e tranvie, ed al servizio cumulativo.

4294. La Deputazione provinciale di Bari chiede che il comune di Andria sia incluso nel consorzio già costituito per la costruzione del tronco di ferrovia Barletta-Spinazzola.

4295. Francesco Sabbia, vescovo di Crema, fa voti che la Camera non approvi gli articoli del nuovo Codice penale relativi agli abusi del clero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava sul sunto delle petizioni.

Lacava. Colla petizione n. 4283 il signor Gabriele Minervini, conservatore del vaccino delle provincie napoletane chiede che nel disegno di legge sulla sanità pubblica si aggiunga un articolo che conservi l'ordinamento vaccinico, pei conservatori, viceconservatori e commissari.

Prego la Camera di dichiarare d'urgenza questa petizione e di inviarla alla Commissione, che esamina il disegno di legge sulla tutela della sanità pubblica.

(È dichiarata d'urgenza).

Presidente. A tenore del regolamento, questa petizione sarà inviata alla Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge, cui si riferisce.

L'onorevole Petroni ha facoltà di parlare.

Petroni. Chiedo che la petizione n. 4294 della Deputazione provinciale di Bari sia dichiarata di urgenza e trasmessa alla Commissione pei provvedimenti ferroviari.

(L'urgenza è ammessa).

Presidente. Per ragioni di materia questa petizione sarà trasmessa alla Commissione che esamina il disegno di legge sui provvedimenti ferroviari.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Oliverio ha chiesto un congedo di giorni 15 per motivi di famiglia.

(È accordato).

Seguito della discussione del Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

Spetta di parlare all'onorevole Torraca.

Torraca. Onorevoli colleghi! Tra le facoltà che il Governo chiede col presente disegno di legge, è quella di sopprimere alcuni articoli dell'editto Albertino sulla stampa e di sostituirli con altri nel Codice penale.

Sono gli articoli che riguardano la diffamazione e l'ingiuria. Sui motivi della soppressione e sostituzione non ho nulla a ridire. La mia tesi è ben altra, ed è delicata e difficile. Difficile, perchè ha contro sè, armata, la più rigorosa ragione giuridica. Delicata, perchè urta anche un po' contro sentimenti diversi, i quali mescolandosi fanno non lieve intoppo.

Tuttavia esporrò con schiettezza, confidando nella benevolenza vostra, le mie apprensioni di antico giornalista e le mie modeste osservazioni di studioso della politica in rapporto colla scienza sociale e morale.

Prevenendo un rischio che potrei correre, quello d'essere frainteso, indico subito i termini della questione come io la vedo. Non ho bisogno di protestare, e sarebbe offensivo per voi e per me, che è lungi dal mio pensiero il far la causa dei diffamatori.

La difesa dell'uomo privato, dell'onore e della riputazione sua, io voglio forte e sicura quanto voi la volete. Ma quando l'uomo esce dalla sfera privata ed entra nella vita pubblica, voglio che si possa discuterlo e scrutarlo, sicuramente anche, e senza restrizioni. Allora, alla difesa dell'uomo privato subentra una difesa di ben altra importanza, la difesa politica e sociale. Precisare e garantire i limiti fra l'una e l'altra, fra il diritto individuale e il diritto sociale; ecco il problema della legislazione sulla stampa, problema che l'editto Albertino non aveva risolto e che, mi duole il dirlo,

le nuove disposizioni del Codice penale non risolvono nemmeno, ma forse complicano ed aggravano.

Se mi si consente, io distinguo due specie di diffamazione, l'una tanto diversa dall'altra, quanto il commettere un certo delitto è diverso dall'impedire che se ne commetta uno maggiore.

“ Non vi ha essere più spregevole „, dice l'onorevole Zanardelli nella sua relazione, ed io ripeto con lui, “ non vi ha essere più spregevole del diffamatore che crea artificiosamente il discredito, il disonore, l'ignominia, per impulso di rivalità o di vendetta o per malvagia natura, e talora anche per bassa speculazione. „

Ma, signori, al tempo stesso, non vi ha essere politicamente e socialmente pericoloso e temibile più di colui che, sotto oneste sembianze, tende pubblico agguato alla pubblica buona fede, per carpirne fiducia, autorità, favori, che poi potrà volgere a suo profitto ed a comune danno.

Togliere o tentar di togliere la fama di onesti agli onesti, è turpe delitto, meritevole dei più severi gastighi; ma strappare la fama di onesti a coloro che la usurpano, per ingannare le popolazioni, è merito ed è dovere. Il primo può esser delitto talvolta degli ignobili profanatori del giornalismo; il secondo vuol esser merito e dovere del giornalismo conscio del fine per il quale la libertà di stampa è garanzia di ogni altra libertà e tutela dell'interesse generale.

E di più, bisogna distinguere due sentimenti, o signori: l'uno è il giusto sdegno, il naturale ribrezzo, che si prova contro il rettile che morde ed avvelona, ed è il sentimento vostro, di uomini onesti e per bene. Ma badate, che di questo nobile sentimento vostro, non prenda l'apparenza, e non tenda a confondersi in esso, un sentimento ben diverso.

La Frode, descritta dall'immortale Ferrarese, nascondeva le sue fattezze prave sotto lungo abito e largo; e vi è la paura della Frode, che teme di vedersi stracciato addosso il lungo abito e largo e di vedere scoperte le sue fattezze prave. E naturalmente essa tenterà di sfruttare il vostro sdegno, il vostro ribrezzo, a profitto della sua paura.

Chiarito così il mio concetto, vengo alle disposizioni del Codice penale.

Montre quello del 1859 applica ai reati di diffamazione, per mezzo della stampa, il carcere da 6 mesi ad un anno; ed il toscano, da 6 mesi a due anni; e il progetto senatorio comminava la detenzione da 4 mesi a tre anni; il progetto dell'onorevole Zanardelli infligge la pena della reclu-

sione da uno a cinque anni e la multa oltre a mille lire. Sicchè, rispetto alla legge sulla stampa del 1848, si va non al doppio, non al triplo, ma al decuplo addirittura, ed anche più in là, se si considera che la pena della reclusione sarà la più severa ed afflittiva.

Or, se io fossi certo che saranno colpiti soltanto gli abbiotti diffamatori, manderei anch'io quel sospiro di soddisfazione che uscì l'altro giorno dal petto del nostro onorevole collega Della Rocca.

Ma, se pur commendevole è il concetto nel quale si son trovati d'accordo l'onorevole ministro e la Commissione, io temo che le conseguenze possano esserne talvolta inique per il giornalismo, in generale, pericolose per la libera stampa, nocive pel bene pubblico.

L'argomento, o signori, mi sembra che meriti la vostra attenzione.

Io so di avere anche contro di me le prevenzioni non guari oggi favorevoli ai giornalisti. Dei giornalisti si è detto e si dice gran bene e gran male, e forse più male che bene; ma è un fatto che essi hanno comune con molti, per esempio, cogli avvocati. Anzi, è singolare la coincidenza tra le lodi e le censure che si fanno degli uni e quelle che si fanno degli altri.

Ed io lo noto, perchè serve alla mia tesi e gioverà a cattivarmi un po' di benevolenza da parte degli illustri avvocati che siedono intorno a quel banco.

Il libro nero contro il giornalismo è recente, e va, se non isbaglio, da Vittorio Alfieri all'onorevole Crispi che vi ha scritto non ha guari un periodo abbastanza duro. Ma il libro nero contro gli avvocati è antichissimo, e comincia da Sofocle. In fondo si equivalgono.

Il rimprovero che si muove agli uni ed agli altri è di rassomigliare un po' troppo ai sofisti flagellati da Platone; di attendere non a scoprire la verità molte volte, ma ad oscurarla, mutando il bianco in nero ed il nero in bianco, a comodo della causa o del partito; di mirare, nella lode e nel biasimo, nell'accusa e nella difesa, al tornaconto del cliente o degli amici, ed al danno degli avversari; di fomentare le querele, compiacersi nelle discordie, amare la briga e la licenza; tutte cause di pubblici mali.

Questo è il lato non brillante, una parte del lato non brillante della medaglia; ma, se guardate il rovescio, vedrete che si può ripetere del giornalista, parola per parola, ciò che, per citare un'autorità sola, l'onorevole Zanardelli disse

dell'avvocato, in uno dei suoi magnifici discorsi sull'avvocatura:

« Involto in tutte le agitazioni, in tutte le tempeste, in tutte le lotte della società, l'avvocato, dice l'onorevole Zanardelli (ed io dico il giornalista) deve continuamente difendere i diritti che vogliono conculcare; le persone di coloro su cui si grava la odiosa mano dell'arbitrio; deve affrontare con serena costanza ogni amarezza ed ogni pericolo, per combattere impavidamente,

« Pensoso più d'altrui che di sè stesso,

qualsiasi ingiustizia, oppressione od abuso, sia che debba pugnare contro la formidabile ed onnipotente persecuzione del potere minaccioso e violento, sia che debba resistere al cieco fanatismo ed all'urlo infuriato delle plebi. »

Lo stesso onorevole Zanardelli ha detto che l'avvocatura è una istituzione legata all'ordinamento sociale; e Tommaso Jefferson esclamava: « Vorrei piuttosto vivere in un paese che non abbia Governo ed abbia giornali, anzi che in un paese che abbia Governo e non abbia giornali. »

Veramente, io preferisco vivere in un paese che abbia Governo, ed abbia giornali, onesti e liberi giornali. Forse mi spingerei a credere che oggi si possa fare a meno degli avvocati più facilmente che dei giornalisti. Checchè ne sia, vi è grande connessità fra l'ordine degli uni e la classe degli altri; lo che fa sì che abbiano comuni molti pregi e molti difetti, perchè gli uni e gli altri adoperano lo stesso mezzo, la pubblica parola; gli uni e gli altri una causa quasi ordinariamente difendono ed esaltano, ed un'altra combattono e deprimono; gli uni e gli altri la loro professione mettono a difesa della giustizia, ma possono anche abbassarla a strumento della ingiustizia e del sopruso, a danno dell'innocente, a trionfo dell'iniquo.

Ora, o signori, io devo notare, non senza qualche rammarico, che gli illustri avvocati, ministri e commissari, compilatori di questo Codice, abbiano avuto cura di mantenere per sè ogni cautela, e di abbandonare la stampa ad ogni pericolo.

L'articolo 372, dell'allegato dice: « Se il delitto (di diffamazione) è commesso in documento pubblico o con scritti o disegni divulgati ecc., la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non minore di 1000 lire. »

Ma nell'articolo 376 è detto che se il documento offensivo o l'atto pubblico è di avvocati, presentato all'autorità giudiziaria, relativo alle controversie, non dà luogo a procedimento pe-

nale; ed il giudice può, pronunciando nel merito della causa, ordinare una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, e la soppressione in tutto o in parte delle scritture offensive.

Ecco la garanzia per gli avvocati: chiara, sicura, che non dà luogo ad equivoche interpretazioni, o lascia al giudice, non la facoltà di punire dal massimo al minimo; ma quella soltanto di non punire addirittura.

Il perchè è chiaro. Voi, onorevole relatore Villa, lo dite nella vostra relazione: nei casi contemplati dal Codice, l'avvocato ha creduto di agire come agì, *animo defendendi*, per impedire che la giustizia potesse andar manomessa. E lo ammetto.

Ma viceversa, quando vi si obietta che in più di un caso lo scrittore, il pubblicista è mosso dalla coscienza di adempiere anch'egli ad una nobile ed elevata missione; che anch'egli ha creduto di agire siccome agì, per impedire che la fede pubblica o qualsivoglia altro interesse potesse andar manomesso, voi che cosa rispondete?

È vero, voi dite; ma sotto il pretesto che la stampa sia chiamata ad un altissimo ufficio, che ad essa spetti di fornire alla coscienza pubblica i mezzi con cui questa possa maturare i suoi giudizi, non deve trovare schermo la malvagia brutalità del sicario che attenta al più prezioso dei beni.

Ed aggiungete: "no: il delitto non può snaturarsi: commesso con qualunque mezzo di pubblicità, e diffusione, non cessa di essere qual'è, l'aggressione e l'offesa ai diritti della personalità umana."

D'accordo.

Ma potrei osservare che se il delitto, commesso con qualunque mezzo di pubblicità, non cessa di essere quello che è, l'offesa alla personalità umana, delitto è quello dell'avvocato, delitto è quello dello scrittore!

E potrei dire con voi, mutando una vostra frase: basterà che, sotto il pretesto che l'avvocatura sia chiamata ad un altissimo ufficio e ad essa spetti di fornire alla coscienza dei magistrati i mezzi coi quali potranno maturare i loro giudizi, abbia a trovare schermo la malvagia brutalità del sicario?

Voi mi osserverete che, se l'avvocato offende una persona, difende la giustizia.

Ed io noto che ben di più fa lo scrittore: può offendere talvolta una persona, ma perchè? Per impedire che essa inganni la pubblica fede ed assuma pubblici uffici che non saprebbe esercitare od eserciterebbe con pubblico danno.

Ma tutto questo lo valuterà il giudice, voi dite, ed il giudice assolverà. Il giudice! Ma se voi avete questa certezza *a priori*, perchè non affidate al giudice l'avvocatura, come gli avete affidata la stampa? L'avvocatura ha la sua garanzia al di sopra del giudice; ma l'onesto e coraggioso giornalista non avrà altra garanzia che l'indipendenza, l'imparzialità e l'intelligenza del giudice, cose tutte non sicure, ma contingenti.

E badate, o signori, che la Commissione stessa dimostra di non aver molta fede nel giudice, poichè a pagina 292 della sua relazione, su questo argomento, ci fa sapere di aver respinta una proposta, per quanto validamente sostenuta, di rendere facoltativa al giudice una più larga diminuzione di pena e la commutazione di quella corporale in pecuniaria, per non riaprire (sono sue parole) nuovamente l'adito a quell'abituale e deplorabile mitezza che nelle controversie giudiziarie di questa specie si sono verificate.

Ora, o signori, io francamente vi dichiaro, non come giornalista, ma come deputato devoto alla libertà, che preferisco la mitezza anche per gli abusi, se questa vale ad impedire un'iniquità contro il buon uso.

Riandate, o signori, col pensiero ai giorni delle acri lotte, delle contese acerbe di parte; pensate alla possibilità di soprusi e violenze da parte di una maggioranza di cui sia strumento il Governo, e garantirete il giudice? Voi, liberali, siete certi che la libertà non debba attraversare alcuna ora procellosa? Voi che, a volta a volta, foste minoranza, siete sicuri di trovare in ogni caso l'equità e la imparzialità del giudice?

E badate, o signori, che quando più preme l'arbitrio, il giornalista dev'essere più vigile e vivace, ed allora è maggiore il pericolo di non trovare il giudice forte ed imparziale. E quale sarà, in quel momento, la sorte riserbata alla libera stampa, con questo vostro Codice?

V'è un argomento nelle parole su citate dell'onorevole Villa che io posso ritorcere. Basterà, egli dice, il pretesto che la libera stampa è chiamata ad altissimo ufficio, per dare schermo alla brutalità del sicario?

Ed io vi rispondo: il pretesto di colpire il sicario non può dare arma a colpire la libera stampa?

Ecco il pericolo, o signori, contro il quale io non vedo alcuna sicura difesa.

Non è pericolo immaginario, perchè lo hanno visto e provato tanti, pubblicisti e statisti, i quali perciò hanno detto, come io diceva testè: tolle-

riamo anche l'abuso, affinchè non s'incepì il buon uso. E questa, praticamente, è la libertà.

Un celebre nostro statista pronunciò nella Camera queste parole: " il conciliare l'esercizio della libertà di stampa con la repressione degli abusi è impresa nonchè difficile, oso dire impossibile; quindi la necessità di contentarsi di leggi imperfette. „

Torno a dire, o signori, che io comprendo il vostro nobile scopo e partecipo allo sdegno vostro. Voi volete colpire il malfattore che attenta al più prezioso dei beni umani.

E questo malfattore si caccia fra i giornalisti e deturpa e profana la stampa. E quindi la buona stampa deve esser la prima a difendersi da quella malvagia intrusione; a voler scacciato, colpito, fagellato l'intruso. Doppio è il maleficio che questo compie: mentre uccide, contamina l'arma di cui si serve e la rende inetta a quei servigi di alta utilità pubblica pei quali essa è temprata. Siamo dunque d'accordo nello scopo.

Ma questa è una sola parte del vostro scopo, la difesa individuale. E l'altra? E la difesa sociale?

Voi confondete tutto e tutti, il perfido sicario e la vigile sentinella, e ci trattate come gli Albighesi, lasciando a Dio la cura di scernere i suoi. Lo che mi par crudele, e più che crudele improvvisto.

Considerate, o signori, che l'*exceptio veritatis* non sempre può valere, nè sempre è facile addurre la prova. E vi sono uomini altrettanto indegni della pubblica stima quanto abili nel nascondere le proprie magagne e nel portare la maschera. Che deve fare la stampa che abbia coscienza del suo apostolato? Lasciar correre e vedere l'impudenza trionfante e la ipocrisia riderle in faccia, sotto la corazza del vostro Codice formidabile? O gettarsi nella mischia e, facendo sacrificio di sè, urtare contro quella corazza e ferirsi?

Voi non incoraggiate, o signori, questi sacrifici, doverosi sacrifici, dell'onesto giornalismo che tante volte ha potuto dire: ho affrontato la condanna, ma sono riuscito a chiudere la porta del mio comune, della provincia, del Parlamento, ad un impostore.

Non è dunque sull'esercizio abusivo della libertà che si aggrava la vostra mano; ma voi l'aggravate anche sull'esercizio legittimo.

Sento dire che molti problemi avete felicemente risolti con questo Codice penale, ed io lo credo, e vi applaudo; ma il problema di conciliare il sacro rispetto dovuto all'uomo privato, col di-

ritto della pubblica discussione dell'uomo pubblico o di colui che al pubblico si affaccia per averne fiducia e favori, questo problema voi non l'avete risolto, e nemmeno considerato abbastanza. Sicchè, mentre crederete di aver fatta opera da meritarsi il plauso degli onesti, se ne compiaceranno e loderanno, in segreto, coloro che hanno ragione di temere di sè e della pubblica discussione, e che ora potranno affrontarla impavidi e invulnerabili. In altri termini, avrete diminuita, svigorita la difesa sociale, ed accresciuta la baldanza dei tristi.

Qual'è, o signori, la grande minaccia degli ordini liberi e delle società democratiche? È questa, che vengano fuori a ghermire i pubblici uffici, coloro che non hanno le qualità per esercitarli, gente da preda, avida, faccendiera, senza scrupoli; e voi l'unico argine contro la torbida piena indebolite, e la piena stessa, non volendo, ingrossate!

E poi, signori, bisogna considerare le cose da un altro aspetto.

Voi tutti avete viva la memoria di scandali recentissimi, enormi, strepitosi, che hanno agitata l'Italia per mezzo della stampa. La psichiatria ha detto: " sono dei mattoidi. „ Sì, erano casi di patologia individuale, ma questa patologia individuale ha trovato larga rispondenza in una patologia sociale e politica.

Una corda stridente ha fatto risuonare tutte le corde stridenti della penisola. Di qui il rumore, il frastuono, la voga! Perchè, o signori?

Vi era qualche cosa che io non saprei qualificare. Dirò che i buoni figli di Noè, i Sem ed i Jafet del giornalismo, avevano volto gli occhi altrove per non vedere, o avevano voluto coprire.

E si è trovato qualche Cam cinico e sfacciato che ha scoperto violentemente e sconciamente.

Ed il pubblico ha battuto le mani.

Il giornalismo buono era forse venuto meno ai suoi doveri, ed irruppe a sostituirlo, a modo suo, il giornalismo cattivo e diffamatore, che in un momento allagò il bel paese.

Io non so se fu tutto male codesto; ma, o signori, badate ai risultati.

Qui, in questa Camera, sono egregi pubblicisti, i quali prima di venire quà dentro hanno dovuto lottare per molti anni e vincere aspre difficoltà. Al contrario, col rapido tirocinio di quella che fu giudicata diffamazione ed ingiuria, altri immediatamente avete veduto venire in mezzo a voi!

I giudici li avevano colpiti; ma gli elettori hanno sforzate le porte della prigione per farli

uscire, e spalancate quelle di Montecitorio per farli entrare.

Tutto questo, o signori, è storia ben grave, storia di ieri; non abbastanza studiata come si conveniva ad uomini politici previdenti e provvidenti.

E voi, onorevole Zanardelli, guardando a questo fenomeno di patologia sociale e politica, più come giurista che come statista, sperate di impedirne le manifestazioni, accrescendo i rigori del Codice penale. Ma credo che v'inganniate.

Il Codice penale potrà diventare strumento più attivo di candidature eteroclite ed avariate. Quando vi è qualcosa di guasto di quella natura occorrono altri rimedi ed altre ricette.

Sicchè io temo che il probabile risultato dei vostri provvedimenti sarà questo: impedendo ai cattivi umori di erompere o venir fuori, renderete più attiva l'interna cancrena. E questo ritengo per certo, che non isradicherete la mala erba ed avrete compresso i germogli della buona; non avrete mozzati gli artigli al giornalismo pravo, ed avrete scemato il coraggio dell'onesto.

E questa stampa italiana che alcuni dicono decaduta, non si risolleverà dicerto. Riderà, scherzerà, fingerà di non vedere, lascerà passare e correre. Questa stampa farà, come faceva Cicerone, ed erano i tempi nei quali finiva la repubblica romana. Intorno a Cicerone (dice un francese, F. Chasles, che ha saputo mettere il dito sulle piaghe della Francia e della razza latina), intorno a Cicerone i caratteri si abbassavano, l'egoismo cresceva, l'ombra invadeva. Egli lo vedeva bene; con grazia frizzava i difetti ed i vizi dei contemporanei; se ne affliggeva senza collera; se ne divertiva tristamente.

Voi dunque non avrete provveduto alla difesa sociale; e per voler comprimere la licenza, avrete come ho detto, resa più attiva la cancrena di dentro.

Che se una riforma volevate, dovevate cercarla nel Codice di procedura penale. Questo è che ingrossa gli scandali, che centuplica le diffamazioni e le ingiurie; ed è per questo che un disgraziato offeso si vede ludibrio dell'offensore per lunghi e lunghi giorni, che sono i giorni della gogna: è per questo, come ben dite, onorevole Villa, che diventa illusoria e talvolta perfino ridicola e dannosa la protezione della legge.

Chi va in tribunale per cercare riparazione, non trova che maggior detrimento. L'offensore e l'avvocato di questo lo aggrediscono, lo sgraffiano, lo dilaniano; e l'avvocato è sempre più crudele

dell'offensore, e sempre più forte del presidente. Riformate la procedura e sarà bene.

Ed un'altra riforma ancora. Io voglio la libertà, ma voglio la responsabilità; la responsabilità diretta dei giornali; e dico con un pubblicista francese: "quando penso che gli scrittori si nascondono dietro teste di legno, arrossisco." Ecco le riforme efficaci e sicure; ma quanto alle pene, non aggravate, signori, poichè non potete distinguere, nè prevedere. Per me basterebbe una pena sola. Convinto il diffamatore, vorrei che su tutti i giornali e sulla *Gazzetta ufficiale* fosse pubblicato: "Tizio è diffamatore." Basterebbe, e sarebbe finito.

Mi affretto a conchiudere. Le leggi di libertà sono quelle che sono, sono quello che è la libertà. Donde il detto antico: preferisco la libertà colle sue tempeste, alla servitù colla sua bonaccia. E più e più volte furono chieste restrizioni e furono reclamati rigori; ma nessun partito, nessun uomo di Stato diè retta ai reclami. Una sola modificazione si fece nei primi tempi, e fu per garantire i nostri rapporti internazionali. Ma quando Cavour propose quella modificazione d'accordo con Rattazzi, non cessò dal ripetere e protestare che, per gli effetti interni della legge del 1848, egli la voleva inviolata, osservando che un maggior rigore contro gli eccessi e gli errori della stampa, avrebbe condotto a conseguenze contrarie a quelle desiderate. E più tardi ricordò i tempi del 1849, la temuta reazione ed un suo articolo sul *Risorgimento* che aveva per motto: *non toccate la stampa*. Io ho ricercato questo articolo e ve ne leggerò due linee sole, che sono poi diventate un luogo comune, ma non ancora un pratico insegnamento. "Gli amici della libertà sanno che non è possibile godere i vantaggi della libera stampa, senza soffrirne gl'inconvenienti."

E notate che vi si parla, non degli abusi politici soltanto, ma anche di quelli dovuti alla malvagità umana. E forse non vi fu uomo di Stato più calunniato di Camillo Cavour, al quale mi è grato rivolgere oggi il pensiero, oggi che ricorre l'anniversario della sua morte.

Ora io domando se proprio dopo 40 anni dalla inaugurata libertà in Italia si debba ritornare indietro e reputare efficace quello che fu respinto nel 1849, nel 1850 e nel 1851. È progresso cotesto? Voi mi direte che il costume pubblico non ha progredito, e non ha progredito la stampa. Io lo nego: ma fosse vero! Fosse pur vero che la stampa è decaduta, sapete che cosa vorrebbe dir ciò? La stampa è specchio fedele:

essa riflette la politica come è, e la società nei suoi atteggiamenti. I suoi vizii sono i nostri vizii.

Or badate che non vi accada quello che accadde alla scimmia: ruppe lo specchio che rifletteva la sua brutta figura; ma la brutta figura essa vide non più in uno specchio solo, ma in cento.

Prego dunque vivamente l'onorevole ministro a voler riconsiderare le sue proposte.

Duolmi di aver detto che in questa questione il giureconsulto ha sopraffatto un pò lo statista; ma è una questione di indole essenzialmente politica, ed io lo prego a volervi ritornare su, coi criteri di uomo politico.

Io lo prego a voler ristudiare il problema, che innanzi ho accennato, e a non far sì che la buona stampa, confusa con la cattiva, sia abbandonata alla discrezione dei giudici, pericolosa per la libertà. Che se il problema dovesse rimanere insoluto, lasci le cose come sono, poichè, giova ripeterlo, la libertà con le sue tempeste è preferibile alla servitù con la sua bonaccia. E spero che la Camera si associerà al mio voto. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Onorevole De Renzis, ha facoltà di parlare.

De Renzis. Non rechi meraviglia all'onorevole Zanardelli ed agli egregi giuristi della Commissione se io, ignaro di dottrine penali, oso entrare in un campo, a me sconosciuto.

Ma il bisogno di apportare alcune modificazioni ad un titolo del proposto Codice, che molti colleghi di questa Camera hanno sentito, e l'onore che essi mi hanno fatto di scegliermi ad oratore delle loro idee, mi fanno obbligo di intrattenere brevemente la Camera sopra una questione del tutto speciale.

Trattasi delle penalità riguardanti coloro che sono incolpati di duello.

E prima di tutto consentitemi una dichiarazione.

Non vengo qui a rompere una lancia in favore della istituzione del duello: io sono d'accordo col più feroce avversario del duello nel crederlo un resto di antiche usanze, a noi tramandato da una società che più non è. D'altra parte non è da chi si trova, come me, sul limite della maturità che si possano glorificare le gesta di giovanili imprudenze; non sono quegliino che han molto vissuto, molto visto e meditato, che possano magnificare gli inutili scontri e gli sterili combattimenti cagionati dall'amor proprio.

Io non ripeterò neppure l'opinione di uno scrittore celebre, Jules Janin, che dianzi un egregio

collega mi suggeriva, il quale autore osservò in un suo scritto, che la società moderna, priva del duello, sarebbe una società dalla convivenza impossibile. Io credo invece il duello un pregiudizio; ma io prego voi e prego il ministro guardasigilli a volere usare maggiore mitezza di pena per questa colpa, se colpa può mai essere chiamata. Io so che due correnti vi sono state nella Commissione del Codice penale. Una, assai feroce, voleva classificare il duello addirittura fra gli omicidi volontari; un'altra, che io approvo in grandissima parte, ha proposto molti emendamenti agli articoli più severi.

Ma pur tuttavia io credo, che la Commissione non sia andata in fondo alla questione; che dell'altro vi sia da fare ed è questa la ragione delle proposte da noi presentate.

Finora cogli antichi Codici v'erano pure alcune sanzioni gravi, ma sonnecchiando il giudice rendeva più mite la severità della pena, per lunga consuetudine così resa poco efficace.

Oggi invece all'apparire del nuovo Codice penale è stato un vero spavento fra la gente onesta; poichè ognuno, oltre al triste caso di rischiare la vita nel difendere il proprio onore, teme debba poscia anche cadere sotto la sanzione delle nuove penalità.

Ora io intendo, che alto sia l'ideale del mio onorevole amico il ministro Zanardelli. Ma ha egli creduto possibile, che col nuovo Codice penale, il duello potesse sopprimersi addirittura? Forse, giorno verrà in cui la civiltà sia più forte dell'usanza, e farà cadere questa vecchia e selvaggia abitudine; ma oggi io non lo credo possibile. D'altronde perchè venire innanzi con nuove proposte più delle antiche severe contro i duellanti? I duelli, da qualche tempo a questa parte, crescono forse? Le statistiche vi dicono forse che la gioventù sia più del passato proclive a queste abitudini? Io credo il contrario. Dai tempi della mia giovinezza a oggi, già corre una differenza enorme nel numero e nelle cagioni di duelli; io veggo delle associazioni, come quella della stampa, che, con un provvido giuri d'onore, ha man mano evitato gli scontri e fatte più cortesi le polemiche. Vi sono fatali conseguenze di duelli recenti, che han commosso l'animo vostro?

Quale ragione vi spinse? Proponendo queste nuove sanzioni, volete proprio precedere i tempi? E bene: permettete una franca opinione. È un errore.

Io credo che per quanto nobile sia lo scopo, sarà disadatta tale sanzione di legge al paese al quale voi volete applicarla. Perocchè, dice

uno scrittore ond'io ricordo le parole, che se infelice è il popolo i cui costumi valgono meglio delle leggi, non meno è infelice quel popolo la cui legge val meglio del costume.

Del resto, o signori, la coercizione contro il duello è un antico e semplice rimedio. Esso è stato sperimentato fino dai primi tempi per sopprimerne l'uso e l'abuso: ma purtroppo, comunque applicato da tutti, da nessuno fu trovato efficace.

In un dizionario ho letto or è poco, una raccolta di aggettivi qualificativi del duello; ve ne sono circa 40, uno più dispregiativo e barbaro dell'altro. Sono gli aggettivi usati dagli autori che del duello parlarono. L'inchiostro e la retorica sono stati sciupati; l'usanza è rimasta tale quale.

Io non voglio, innanzi a voi così istruiti, far prova di facile erudizione. Io non vi porrò innanzi agli occhi i primi editti di Filippo il Bello, non vi parlerò di Luigi XIII, nè del famoso cardinale di Richelieu, che fra i più accaniti punitori del duello è noto assai; nè vi rammenterò il conte di Bouteville di Montmorency, trascinato da lui sul patibolo, reo soltanto di essersi battuto in duello ad onta del pauroso divieto.

Lasciamo la storia antica, se vi piace: non parliamo di usi e costumi, che nulla hanno più di comune con la società moderna; fermiamoci ai tempi nostri; troveremo le stesse cose e gli stessi risultati.

Io ricordo, poichè non son trascorsi molti anni, il rigore del penultimo Borbone di Napoli, contro i duellisti.

Ferdinando II, che non aveva il cuore tenero e la mano leggiera, dal 1840 al 1848, ha fatto prova, contro chi si batteva in duello, quasi della ferocia da lui messa a punire i liberali.

Ricordo, fra le memorie della mia infanzia, un duca di Avalos, uno dei rappresentanti delle più nobili famiglie del mio paese, il quale insieme con tre nobili della sua specie fu mandato, per giudizio di Corte, all'ergastolo, ed ha portato la catena al piede, ed è stato tenuto ai lavori forzati come l'ultimo dei delinquenti. A lui non valse nulla; nè pure la discendenza dal marchese di Pescara; nè pure la non lontana parentela coi Murat.

Fu a Napoli un esempio terribile, a tutti noto. E pure i duelli hanno continuato anche dopo che il duca di Avalos era stato trattato come un volgare malfattore.

Il duello ha sopravvissuto, perchè alla sanzione legale per quanto feroce non ha mai tenuto dietro la sanzione morale; perchè nell'animo del pub-

blico, anche punito, un duellante, non è tenuto colpevole. Il duello ha sopravvissuto come sopravvivono, sbiadendosi, le vecchie credenze. Ora io questo vi domando solo: non in crudelitate contro queste vecchie credenze, anch'esse per tante cagioni rispettabili, perchè, le vecchie credenze perseguitate, possono diventar nuove religioni.

Riteniamo il duello, o signori, una fatale necessità e tutto sia finito.

Informiamo gli articoli del Codice a questo sentimento dell'animo nostro, che ci dice poter scendere sul terreno l'uomo più probo, l'uomo più onesto, l'uomo più ossequente alle leggi del proprio paese.

Io conosco le ragioni di coloro che al duello sono contrari: esse sono note: se n'è parlato sempre.

E prima e più forte di ogni altra: non è permesso a chicchessia farsi giustizia da sè, in un paese incivilito. Ed è vero; è vero bensì che i tribunali soli, ed i giudici che li compongono, sono chiamati a render giustizia delle ingiurie e delle persecuzioni contro le persone.

Ma io alla mia volta vi domando: è vero che il giudice possa sempre, in tutti i casi, darvi ragione di un'offesa? Il Codice meglio redatto vi garantisce le persone e la proprietà; ma il Codice meglio redatto, non garantisce in modo alcuno la suscettibilità del vostro onore; poichè l'onore comune a tutti gli uomini è, nello stesso tempo, un sentimento subiettivo, e il vero giudizio su le sue offese, può dare solo quegli che il sentimento personale ha nel cuore.

Per essere uguale per tutti la punizione contro chi offende l'onore di una persona, dovrebbe la punizione medesima aver grado differente per ognuno. E spiego l'assioma. Vi domando anzitutto: una guanciata è la stessa cosa, ha lo stesso valore per noi, per ogni uomo che vive della vita sociale, e per un paria della società medesima, un contadino manesco, un uomo poco civile? Per il Codice, i cittadini non sono differenti uno dall'altro; il Codice differenza non ammette, e non potrebbe, fra un uomo civile, in un alta posizione sociale, ed un uomo vivente nelle classi più abbiette. Per stare con la media delle persone, il Codice una guanciata punisce assai lievemente.

Il Codice ha forse una qualche differenza tra una guanciata ed un pugno? E sono tenuti recar essi forse la medesima offesa? Ora, o signori, poichè benevoli m'ascoltate, io vorrei a tal proposito rammentare a chi lo sa, e dirlo a chi lo ignora, un breve aneddoto della vita del Talleyrand.

Alla restaurazione dopo l'impero napoleonico,

quando il re di Francia andò in pompa solenne a mettersi sul capo la corona degli avi, il Talleyrand si trovava, dopo aver servito il Napoleone, tra i plauditori del nuovo Sovrano. Colà un uomo di liberi sensi, incontrandolo, non seppe resistere al proprio impeto e volle fargli uno sfregio. Gli diede infatti un ceffone.

Il Talleyrand, ricevendo quell'oltraggio, e non potendo negarlo innanzi al pubblico, volle attenuarne almeno la dolorosa importanza e voltosi ai vicini esclamò: Dio mio! *che pugno sonoro!*

Quell'uomo che sapeva ben calcolare la differenza grande tra le due offese, non volle ammettere che sulla propria guancia fosse calata la mano aperta di un oltraggiatore. Alcun Codice ha mai fatto o farà tal differenza?

Altra ragione contro il duello: voi mi direte, per esempio, che in Inghilterra il duello non esiste. Ma è poi vero questo? Non è una voce che si fa correre quando fa comodo?

E il Disraeli primo ministro in questi ultimi tempi, nei primi anni della sua vita politica non si è egli battuto in duello con O' Connel?

Ma è questa a ogni modo una ragione?

E noi

« Latin sangue gentile »

siamo proprio gli Anglo-Sassoni capaci di resistere ad un oltraggio, da non vendicarsene nel momento?

V'è di più. Noi abbiamo una magistratura delle più nobili, abbiamo i giudici più delicati, più umani, più adatti a giudicare delle offese? Sta bene. Ma ha fatto il giro dei giornali or son pochi giorni, ed io l'ho inteso, l'ho raccattato in una pubblica conferenza, e su la fede altrui ripeto, il fatto d'un querelante, il quale avendo chiesto riparazione al giudice per il titolo di mascalzone che altri gli aveva dato, ha udito questa sentenza escir dalla bocca aurea del magistrato: Non aver egli di che dolersi, perocchè mascalzone in lingua italiana altro non voglia dire se non che uomo mal calzato, (*Ilarità*) e se alcuno dell'oltraggio poteva dolersi era il calzolaio e non il querelante. (*Si ride*).

Ora, o signori, ammettiamo il Codice meglio redatto, più minuto, capace d'ogni più adatta pena, il magistrato più onesto, e più fino.... e meglio calzato, possiamo noi essere sicuri del suo giudizio?

Il Codice dà egli a questo magistrato ideale, la possibilità di farvi quella giustizia che voi credete di dover meritare e che la voce pubblica vi darebbe certamente?

No, o signori: nel Codice non c'è, nè vi può essere una sanzione per certe offese.

Sotto Napoleone I il Consiglio di Stato che faceva anch'esso un disegno di Codice penale, discusse del duello e della penalità che ai duellanti potesse infliggersi.

Ebbene, o signori, in una memoria della discussione avvenuta, voi trovate che il Consiglio di Stato nulla finì per mettere nel Codice contro il duello. Fu addotta questa ragione: *V'è una grande quantità di offese, che la giustizia legale non punisce; e ve n'è fra queste difficili a definirsi, che si attengono a materie così delicate che l'offeso stesso arrossirebbe di portare in pubblico.*

Infatti, o signori, io vi domando se tutte le offese sono palpabili e apparenti; io vi domando se talora uno sguardo, una parola detta a mezza voce ad una vostra figliuola, non vi fa un oltraggio cento volte maggiore di una bastonata.

Io vi domando se anche un gesto di disprezzo, alcune volte non sia più sanguinoso oltraggio di un colpo di stiletto?

Vi sono perfino delle indifferenze sdegnose di alcuno che vi passa dinnanzi, capaci di far bollire il sangue come la più crudele ingiuria.

Come volete che il Codice possa afferrare quest'impalpabile, possa definire l'indefinibile?

Come volete che il Codice possa graduare, valutare la gravità di una offesa, che altri vi ha fatto in cotal modo e che voi solo sentite e misurate?

Dunque, o signori, noi rimarremo nel diritto puro: non saremo nell'applicazione, quando vorremo sostenere, che il duello debbasi rassomigliare a un omicidio volontario; quando vorremo asserire che il cittadino non possa in alcun caso farsi giustizia da sè.

Io voglio augurarmi, che nell'animo di ciascuno di voi sia venuto il convincimento che, se penalità vi debbano essere (perchè la legge deve pur dare una qualche sanzione a chi esce dalla via legale) essa sanzione debba essere assai mite. Io credo che l'onorevole Zanardelli e i commissari ormai siano anche eglino persuasi che bisogna usare una benevolenza assai maggiore per i colpevoli di duello, di quanto nel Codice è stata già scritta.

AmMESSO pertanto quanto io ho avuto l'onore di dimostrare, gli amici miei che hanno firmato con me le proposte presentate alla Presidenza, credono che se sproporzionata è la pena per i duellanti, ingiustificata è affatto quella che nel presentato Codice è statuita per i testimoni.

Anzi, o signori, poichè è così raro il caso che

nella Camera si possa parlare di questione siffatta, permettete che io brevemente torni all'origine della parola e meglio spieghi la cosa.

Si fa ancora una certa confusione da alcuni sulla qualità delle persone assistenti altri in duello; una volta si chiamavano *secondi* e con parola, che io credo impropria, *secondi* da alcuni si chiamano anche oggi.

I *secondi* altravolta erano coloro che accompagnavano bensì l'amico sul terreno, ma nel proposito di aiutarlo a vendicare l'offesa, e il più delle volte prendevano parte al combattimento. Allora un maresciallo di campo, teneva luogo di testimonie.

Oggi il costume più mite, ha reso la missione dei *secondi* assai più pacifica, assai meno compromettente, assai meno pericolosa per la loro vita, ma assai più difficile e delicata. Anzi, così difficile è il compito di rappresentare una persona sul terreno, che in un paese a noi vicino, corre un proverbio fra gli uomini di spada, il quale dice: che in duello non si è mai ucciso da altri che dal proprio padrino: volendo dire che l'ignoranza del testimonio può farvi trovare sovente a mal punto.

Ammesso, questo, che *secondi* oggi più non esistono, val quanto dire non vi siano nel duello persone che di primo acchito prendano parte insieme col duellante al combattimento, la penalità possibile debba essere assolutamente diversa da quella dei primi o non esservene affatto.

Leggete i Codici cavallereschi di cui si fa uso abitualmente nelle questioni di onore; prendete lo Chat. auvillard o l'italiano Angelini. Che cosa dicono essi dei testimoni e della loro missione? Ecco il volume dell'Angelini assai recente, e non vi sarà discaro che io due righe soltanto vi legga di questo autore.

“ Dei rappresentanti, dei testimoni e dei direttori di combattimento... *Essi debbono essere di fama illibata* „ comincia il primo titolo.

Dunque per aver l'onore di accompagnare un amico sul terreno, il primo requisito è quello di essere un uomo probato. E poi è detto:

“ Qualunque gentiluomo che abbia le qualità richieste all'uopo, ha il sacro dovere di assistere l'amico intimo in qualità di rappresentante o di testimone, ed un rifiuto non legittimato fra eguali di età e di condizioni, arreca onta a chi lo fa ed insulto a chi lo riceve. „

Questo è l'uso dunque: queste le leggi imposte dall'onore di chi vive della vita civile. Un uomo onesto, un cittadino egregio non può, se richiesto,

rifiutare l'opera d'amicizia, senza averne o ricevere disonore.

E quale missione è quella del testimone? Se quanto io voglio dire non paresse strano chiamerei la missione del testimone: una missione di pace. Infatti non è vero che l'invio di due amici in casa d'un tale sia per esso stesso un fatto ostile. Sovente quel che ha nome di sfida è semplicemente una richiesta di spiegazioni, le quali lealmente accordate, possono far cessare ogni dissidio.

E da ciò nasce, sia detto di sfuggita, la ragione della proposta da noi fatta della soppressione dell'articolo 224.

Che cosa fanno i testimoni?

Il primo compito di questi *probi viri*, di questi uomini onesti, è quello di dirimere le questioni, è quello di giudicare in quattro di animo sereno, se la vertenza abbia possibilità di venir composta senza spargimento di sangue; e quando proprio altrimenti non sia possibile, allora solamente, costoro si sentono nel dovere di aiutare il loro amico, accompagnarlo sul terreno, sorvegliare la lealtà del combattimento, misurare le armi, essere scrupolosi in ogni particolare che al duello abbia attinenza, prodigare le cure amoroze ai feriti, e, lasciatemelo pur dire, alcune volte anche pagare la carrozza e la colazione. (*Harità*).

Veda la Commissione, e soprattutto della Commissione i membri più ostili al mio ragionamento, che i *secondi* o testimoni di un duello, sono persone degne di encomio, non di biasimo, cui dovrebbe darsi un premio anziché una penalità, per la parte pacifica da essi presa nella questione.

Noi proponiamo altri emendamenti ad altri articoli del medesimo titolo del Codice, specialmente per ciò che riguarda il modo di star sul terreno, e la penalità per chi disgraziatamente uccide altri in duello, od accetta semplicemente la sfida che altri gli manda; la extraterritorialità del delitto e simili.

Signori, noi non chiediamo che il duello sia consentito dal Codice; ma, in fede mia, se voi non arrivate ad una benevolenza grande verso chi malauguratamente cade nella contravvenzione, se nel Codice non vi sia, almeno, la balia al giudice di poter giudicare con benevolenza grande gli onesti, se severamente si vogliono punire gli scapestrati, gli spadaccini ed altra genia, voi farete opera, permettetemi di dirlo, ingiusta.

Pensate alla posizione che voi farete ai mili-

tari del nostro bravo esercito, dopo che avrete promulgato il nuovo Codice penale, così come lo ha proposto l'onorevole ministro. Io vorrei veder presente il ministro della guerra, per udire la sua opinione a tal proposito. Io vorrei il parere del capo dell'esercito, il suo giudizio sulla condotta di quel militare, il quale sfidato da un cittadino rifiutasse di battersi, perchè il Codice penale gliene fa assoluta proibizione.

Ma l'opinione sua posso dirvela ben io: il militare che sfidato, non scende sul terreno immediatamente, è espulso dall'esercito. E vi par giusto mettere in così duro cimento tanti uomini d'onore? Se il militare si batte, è punito col carcere, anche se non ferisce: se non si batte perde le spalline, la carriera, il pane della sua vita.

Allora potremo vedere anche questo: che un tale il quale abbia a noia un ufficiale, possa di sua spontanea volontà farlo destituire; facendogli uno sfregio, e l'altro costringendo a mandargli una sfida. La quale sfida per sè stessa potendo dar sei mesi di carcere, sarà concesso impunemente a ogni vigliacco far passare sei mesi in prigione a un ufficiale d'onore.

Una voce dal banco della Commissione Questo poi no.

De Renzis. Vedete a quali estremi assurdi noi giungiamo col ragionamento? E gli estremi assurdi, consentitemelo amici carissimi, vi dimostrano che nel primo stadio è nascosto un concetto falso. Dunque non impunità, se non volete; ma almeno mitezza grande per coloro i quali cadono in questo errore.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Ma lo siamo miti.

De Renzis. Lasciate la possibilità che un gentiluomo offeso, possa, secondo che la società gli impone, vendicare il proprio onore.

Io, francamente ammiro ed invidio coloro che si trovano così alti nella estimazione pubblica da poter rifiutare un duello dopo aver avuto una offesa. Io invidio chi sente nell'animo così forte coscienza del proprio valore, da sprezzare la prova delle armi. Ma, o signori, gli spiriti eletti non sono il comune degli uomini; nè la società riverente verso gli illustri ha ugual tenerezza per i minori.

Del resto anche per i grandi uomini alcune volte il duello è stato una necessità ineluttabile.

Quando voi vedete (io non voglio portarvi esempi antichi ma vi ricorderò fatti avvenuti quasi tutti nella metà più vicina del secolo). Quando voi vedete tra gli uomini moderni più alti locati, mi-

nistri in carica, presidenti del Consiglio, ambasciatori, magistrati, insomma personaggi d'ogni sorta che non hanno creduto possibile fare a meno di una riparazione per le armi; quando voi ricordate la vita del Thiers, uomo dei più tranquilli padri di famiglia; (dico padre di famiglia comunque egli non avesse figliuoli, poichè ormai *padre di famiglia* è diventato un aggettivo) ebbene il Thiers si è battuto due volte alla spada. Quell'ometto piccino è sceso due volte sul terreno; ed una volta anzi si è battuto con quell'Alessandro Bixio, fratello del nostro Nino, che fu uno dei fondatori della *Revue des deux mondes*, e poi ministro nella Repubblica del 1848. E non vi parlo del duello notissimo di Armand Carrel e del Girardin, che ha lasciato orme sanguinose con la morte del più simpatico dei democratici francesi del 1830.

Vi porterò un esempio della Russia? Un ambasciatore dello Czar a Parigi, dieci anni or sono, si è dovuto battere in duello. Un ministro plenipotenziario ad Atene, ha dovuto battersi anch'egli 5 o 6 anni or sono.

Andiamo alla Spagna. Due dei più noti uomini politici, il Rios-Rosas ed il Gonzales-Bravo sono scesi sul terreno; e se i riguardi personali non impedissero di poter tutto dire, io ricorderei persino l'occasione con la quale io fui presentato la prima volta ad uno dei più egregi presidenti della Camera italiana. Ricorderò invece il duello del Minghetti, presidente del Consiglio, con Urbano Rattazzi; del Cavour col deputato Avigdor e chi ne ha più ne metta.

Ora ponderiamo freddamente, o signori: tutti costoro non erano da vero spadaccini di professione, non erano per fermo scapestrati o attaccabrighe; erano gente di cuore e di mente, e tutti comprendono che se avessero potuto evitare il duello e le sue conseguenze, se per poco avessero potuto fare a meno di una prova da essi certamente nel loro animo disdegnata, lo avrebbero fatto. Eppure hanno dovuto piegare alla fatale necessità imposta dalla società moderna.

Ancora: alcune volte, il battersi può essere un obbligo puro e santo, quanto quello di dare il sangue pel proprio paese.

Eccovene un esempio: Tra il 1820 e il 1830, quando incombeva sull'Italia come un lenzuolo funebre, a Firenze un rappresentante della Francia, il Lamartine, giovane, ricco, bella della persona, carico già degli allori delle sue *Meditations*, festeggiato dalla cittadinanza, credette morte il silenzio degli italiani sopraffatti e divisi, credette in-differenza la sotterranea e lunga preparazione

della riscossa, e scrisse o pubblicò due versi celebri, se non belli e che io ricordo sempre:

*Je vais chercher ailleurs, pardonne ombre romaine,
Des hommes et non pas de la pou-sière humaine!*

Gli italiani erano evidentemente dispregiati in modo sanguinoso.

Allora un nostro patriota, Gabriele Pepe, quei versi leggendo, rispose come doveva un uomo che aveva già dato l'esempio di virtù antiche. Il duello avvenne, e dopo di allora il Lamartine non disse più dell'Italia, che ell'era la terra dei morti.

Pellegrini. L'ha detto anche Mercantini...

De Renzis. Quello che potè dire il Mercantini, onorevole mio amico Pellegrini, quello che può dire un padre del proprio figlio, quello che può dire un fratello del proprio fratello non era permesso al poeta straniero. (*Bravo!*)

Pellegrini. Volli dire che il Lamartine fu sempre un ammiratore d'Italia. (*Rumori*).

Sprovieri. Non è vero, ci ha traditi. (*Rumori*).

Pellegrini. Offerse l'intervento francese nel 1849. (*Rumori*).

Sprovieri. Non è vero. (*Rumori*).

De Renzis. Onorevoli colleghi, non facciamo della scienza sperimentale. (*Si ride*).

Pellegrini. Offerse l'invio di 60 mila soldati; e fu rifiutato.

Questa è storia. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio. Continui, onorevole De Renzis.

De Renzis. Dunque, o signori, correggiamo, e rendiamo perfetta, poichè ne abbiamo il tempo o l'occasione, quest'opera dell'onorevole Zanardelli, che ieri un collega, a me vicino, diceva, ed io consento nell'opinione, un monumento dell'ingegno del nostro ministro.

Io non sono di accordo in questo coll'onorevole Ferri, il quale trova troppo benigno il Codice penale.

Ma prima di entrare nel dissenso con l'onorevole mio amico, consentite, poichè ho il diritto alla parola, che io rivolga all'onorevole deputato di Mantova una mia congratulazione.

Egli, da 4 o 5 giorni a questa parte, rassomiglia a quel San Sebastiano, di un nostro grande pittore, il quale presenta nude le giovani e venuste membra alle frecce dei suoi avversari. (*Si ride*).

Il suo corpo, non so se sia gravemente offeso dagli strali che lo colpirono, ma io sento il dovere di lenire le sue ferite, con una sincera congratulazione, porgendo il balsamo dell'amicizia,

non avendo autorità di confortarlo con l'efficacia dei miei argomenti.

Egli è ancora un solitario in questa Camera e la sua scienza ha ancora troppo scarsi cultori perchè si imponga al paese: ma il vanto in lui non è minore, d'essere stato il primo oratore che nel Parlamento italiano abbia posto arditamente i problemi di diritto, quali appaiono dalla scienza sperimentale.

Intanto il mio dissenso con l'onorevole Ferri è questo: egli ha detto pochi giorni or sono il Codice penale fatto solo per i birbanti.

Ora, o signori, specialmente dopo aver letto alcuni titoli del designato Codice penale, mi sono accorto che il Codice stesso per i birbanti soli non è fatto, ma che vi sono bensì due categorie di delinquenti, i quali considerati come tali dal legislatore, sono tenuti tuttavia onesti dall'opinione e dalla estimazione generale.

Due sentimenti dell'anima nostra che alcuno ancora non giunse a ben definire, nobili entrambi possono per le vicende della vita condurre, da quanto io veggo, anche le oneste persone nella cerchia del Codice penale. Sono il sentimento dell'onore e quello dell'amore.

Ora l'onorevole amico Zanardelli, proprio per le colpe che da questi due sentimenti hanno origine, quasi spogliandosi della sua natura peccabile, ha creduto di dover appesantire la mano. Ed io chiedo: può il Codice giustamente punire chi difende il proprio onore?

Io ho spiegato, come difficil cosa sia che la punizione cada con giustizia.

Può il Codice penale esser altrettanto giusto e decidere su le questioni che hanno origine nell'amore? Io non lo so da vero, io che le bellezze del Codice penale ho cominciato a gustare solo in questa discussione.

Finora nella mia ignoranza trovava comodo dar ragione a quel Thibaut che nega la utilità dei Codici e credevo alle asserzioni del Wolgraff, che i Codici dice tanto più perfetti, quanto più i popoli si avvicinano alla loro decadenza.

Io ammiro il Codice, dopo il felice discorso dell'onorevole Zanardelli, e lo voterò con confidenza, anche per le parti sulle quali ho discusso, poichè egli ha lasciato speranza di possibili maggiori correzioni. L'ammiro pertanto nella mia ignoranza, come un contadino può ammirare i fuochi d'artificio, senza intendere le combinazioni della chimica, e le ragioni della pirotecnia. Ammiro il Codice, ma in quelle parti ch'io intendo, a me pietoso non pare, come all'onorevole Ferri. Anzi io confesso, e lasciatemelo dire poichè sono

per finire, se avessi l'ingegno del famoso avvocato ateniese, porterei innanzi alla vostra severità le poetiche vittime dell'amore e chiederei, per esse, mercè, pensando che allora solamente la legge è veramente provvida ed efficace, quando l'opinione pubblica condanni anch'essa i fatti incriminati.

Or bene io penso che mai lo spettro del Codice ha turbato o scemato sul cuore di alcuno la passione ond'era preso.

Volete adunque proprio che in Italia mai più Francesca dica col poeta:

Amor condusse noi ad una morte?

Volete proprio, sul serio, che in Italia alcuna donna più non ami fuor dei vincoli legali, e sperate ottenerlo?

Che alcun'uomo non senta in sè gl'istinti dell'agitante Iddio, senza cadere sotto la uncinata unghia della legge vendicatrice? Volete proprio che in amore, usciti appena dal Codice civile, si caschi addirittura nel Codice penale?

Io domando pietà! (*ilarità*).

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ma non l'ha letto allora! Se sono mitigate tutte!

De Renzis. Questo è facilissimo che non l'abbia letto (*Si ride*) tutto.

Ebbene, della parola dell'onorevole ministro io mi accontento. E sia pure quello che altri vuole. L'amore in Italia, non garantito dal magistrato sciolga le ali e migri verso paesi meno inospitali; e lasci questa nostra terra che è pure tutta un raggio di luce e di amore.

Ma se la giovinezza che a noi più non sorride, ci fa essere meno compassionevoli per le colpe del cuore, non possiamo rinunciare alla difesa di quelle che hanno origine nell'onore.

Gli emendamenti da noi proposti dicono tutte le nostre aspirazioni. Non so quale sorte essi avranno dalla discussione. Noi siamo in molti; ma non insisteremo neppure nella proposta, se altre proposte non saranno votate.

Io nutro questa fiducia soltanto, che la mia povera parola, che la giustizia delle nostre ragioni, inducano l'onorevole Zanardelli, nel segreto del suo studio, ad essere più umano verso peccati nei quali egli può cadere ancora (*ilarità*), che egli pieghi il rigido e nobile suo spirito alle esigenze della vita sociale. (*Bene! Bravo! — Approvazioni — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis, che piglia il turno dell'onorevole Cavalletto.

Fortis. Dopo il mirabile discorso del guardasigilli,

e nell'attesa dei discorsi dell'illustre presidente e dell'illustre relatore della nostra Commissione, non è compito mio entrare largamente nel merito della proposta di legge, per difenderla dai molteplici attacchi e dalle censure che le mossero, con molta abilità e dottrina, oratori di questa e di quella parte della Camera.

Il compito mio è modesto e semplice: rivolgere al ministro qualche raccomandazione intorno ad alcune delle proposte della Commissione parlamentare; accennare sommariamente, secondo è mio costume, a quelle che io credo ragioni di decidere del merito della legge che ci è sottoposta.

Ieri, ascoltando religiosamente il discorso dell'onorevole guardasigilli, assai mi dolse di sentire che proprio due delle proposte che stavano più a cuore a me ed a molti amici miei, fossero tra quelle sulle quali l'onorevole guardasigilli ha una opinione *personale* diversa dalla opinione manifestata dalla Commissione parlamentare.

La prima questione è quella del *termine per la prescrizione dell'azione penale*; termine che la Commissione parlamentare con efficace ragionamento e per motivi certo meritevoli di molta considerazione, ha ridotto a 10 anni per i delitti che importano la pena della reclusione o della detenzione, eccedente 5 anni.

Guardando alle ragioni scientifiche della prescrizione che io non intendo di esporre, perchè voi tutti dovete conoscerle, parve alla Commissione che non si potesse sostenere la diversa prescrizione di 10 e di 15 anni per casi di poco differenti e dissimili: e conseguentemente essa, non ammettendo questo salto ingiustificato ed una graduazione poco razionale, ridusse al termine unico di 10 anni la prescrizione della azione per tutti i delitti che importano la reclusione o la detenzione, oltre i cinque anni.

Il ministro guardasigilli disse ieri che egli preferiva ancora il suo sistema di graduazione del termine prescrizione dell'azione penale, senza però motivare o dar ragione in modo alcuno di questo suo parere; la qual cosa mi fa credere che egli non intenda resistere all'opinione autorevole della Commissione, e molto meno appellarsene al parere irresponsabile di un'altra Commissione che sarà chiamata al lavoro di coordinamento.

Io credo che questa nuova Commissione della quale ha parlato l'onorevole guardasigilli, e che a ragione si vorrebbe composta di deputati, di senatori, di magistrati (ed io aggiungo, possibilmente anche di qualche illustrazione del Foro) debba essere chiamata a rivedere tutta l'opera

legislativa, ma unicamente dal punto di vista della forma e dell'ordine.

Non vorrei che avesse poteri legislativi nè balla di innovazioni sostanziali o competenza a dirimere conflitti d'opinione tra il guardasigilli e la Commissione parlamentare.

Nella questione speciale che ho trattata, per esempio, la futura Commissione non dovrà essere chiamata a dire quale sia l'opinione da adottarsi. Il ministro potrà, se vuole, consultarla, ma egli stesso dovrà definitivamente risolvere.

Ciò per la prima delle raccomandazioni che a me interessava di fare all'onorevole guardasigilli.

Un'altra è quella che riflette, in un punto singolare, la retroattività benigna della nuova legge penale, e cioè la proposta indicata al numero 3, capo XXVI, della relazione della Commissione parlamentare.

In che consiste questa proposta della Commissione parlamentare? Eccone il testo.

« Che debbano cessare di diritto l'esecuzione e gli effetti della condanna, se per il reato definito dalla sentenza, l'azione penale si trovasse estinta a termini della nuova legge nel giorno in cui si pronunziò la sentenza, salvi i diritti dei terzi. »

Io ardisco dire che nel tema della influenza della nuova legge penale più mite sulla cosa giudicata, la scienza e la pratica legislativa procedono ormai sicuramente.

Se una nuova legge penale è più mite, o perchè cancelli qualche fatto od omissione dal novero dei reati, o perchè alleggerisca le pene, o perchè altre mitigazioni apporti, quanto agli altri elementi e fattori del giudizio penale, la stessa ragione milita per estendere il beneficio di quelle disposizioni favorevoli e benigne anche ai condannati.

La retroattività della legge penale più mite non può restringersi senza ingiustizia ai giudizi in corso ed ai giudizi non ancora incominciati; bisogna, una volta accettato il principio non controverso, ubbidire alla necessità logica ed alla equità, applicandolo anche alle condanne passate in cosa giudicata.

Dissi non controverso il canone fondamentale della retroattività benigna della legge penale.

La condanna e la pena non hanno ragione d'essere se non rispondono ad una necessità d'ordine morale e sociale.

Ora se il legislatore riconosce che la legge penale precedente era ingiusta o superflua od eccessiva, è chiaro che questa verità non può cominciare ad aver vigore soltanto dal giorno in cui è proclamata, ma è naturalmente retroattiva.

Ciò è fuor di dubbio nella scuola come in tutte

le legislazioni civili; al modo istesso che per ragioni di diverso ordine, non può avere giammai forza retroattiva la legge penale più severa.

E la retroattività benigna, giova insistere su ciò, deve aver luogo sott'ogni rispetto, o si tratti di azioni dichiarate innocue o di pene più lievi o di disposizioni di legge più favorevoli al giudicabile e al condannato, in relazione agli altri elementi e fattori del giudizio, come le circostanze aggravanti o diminuenti, le cause che possono escludere la imputabilità, i modi di abolizione dell'azione penale, gli estremi e la durata della prescrizione.

Giustamente si dice (ed io le difficoltà non mi dissimulo) giustamente si dice: se voi intendete di applicare in tutta la sua larghezza questo principio della retroattività benigna della nuova legge penale, molti potrebbero essere gli inconvenienti e i danni sociali ed i pericoli del civile consorzio.

Io non nego la gravità dell'obiezione, ma rispondo che se vi sono delle ragioni politiche o di sicurezza sociale che impongano un limite all'applicazione del principio assoluto di giustizia, ciò non vuol dire che si debba ripudiare il principio istesso anche in quei casi nei quali i temuti inconvenienti non possono verificarsi. Si può, credetelo, sotto molti rapporti dar piena esecuzione retroattiva alla legge più benigna, senza che la società ne soffra nocimento.

Quelli che temono di scuotere l'autorità della cosa giudicata, non si avvedono che il pregiudizio (se pur vi fosse) deriva dalla nuova legge, non dalla sua applicazione: che anzi un vero discredito alla giustizia può venire dal fatto che il legislatore non si curi di emendare le cose giudicate in ossequio alla nuova legge.

Adunque soltanto di fronte ad un pericolo reale, non immaginario, si può, si deve limitare l'applicazione del principio; o meglio contemperarla con le condizioni e necessità pratiche e col bisogno della sicurezza sociale.

In ogni altro caso in cui sia scevro di inconvenienti e di pericoli l'applicare un principio, che è di giustizia assoluta, voi non potete e non dovete esimervi dal farlo.

E nella applicazione del principio contenuto nella proposta della Commissione parlamentare che vi ho indicata, nessun pericolo, nessuna difficoltà s'incontra, nessuna possibilità si intravede di turbamenti della coscienza pubblica o di allarmi della società civile.

Ragion vuole adunque che sia data soddisfazione alla necessità imperiosa della giustizia, ed

anche, diciamolo pure, alla coscienza morale del paese.

Ma qui sorge, o signori, la questione del modo come provvedere a conciliare la nuova legge penale con le sentenze passate in cosa giudicata che non fossero in armonia con la medesima: e si disse da alcuni oratori, tra i quali l'onorevole Spirito notoriamente fautore della scuola più autoritaria, si disse che ai casi singoli si deve provvedere con la grazia sovrana.

Secondo essi il ministro guardasigilli deve essere giudice di ciascun caso ed invocare, se lo crede conveniente, la clemenza del Re.

Altri pensano come me che non sia il miglior mezzo quello della grazia sovrana; che invece il legislatore debba con provvedimenti generali determinare in quale misura ed in qual modo la nuova legge penale debba influire sulle sentenze passate in cosa giudicata.

E perchè io non credo preferibile il sistema della grazia sovrana? Perchè il sistema della grazia sovrana non è mai scevro di arbitrio, perchè l'opinione pubblica non può nè scrutare nè apprezzare le ragioni per le quali e il ministro e il Sovrano si determinano ad un rescritto di grazia.

E lasciando anche stare questi inconvenienti, avvi pure un'altra ragione di merito che mi fa oppositore del sistema della grazia sovrana, ed è che la grazia sovrana suppone necessariamente la persistenza della responsabilità penale, mentre la dichiarazione della legge non lascia più sussistere questa responsabilità, la toglie di mezzo in nome della giustizia.

Ecco la grande differenza fra i due sistemi.

Ed aggiungo ancora che sotto il rapporto politico, piuttostochè il sistema che caso per caso determinerebbe la grazia in contemplazione della persona, preferisco quello che considera oggettivamente la questione e la risolve con criteri affatto impersonali.

Una delle obiezioni che si fanno è questa: che scrittori e legislatori si sono sin qui attenuti al sistema dei rescritti di grazia. Ma ciò non è esatto.

Io potrei qui allegare l'autorità di molti scrittori italiani e stranieri, che professarono l'opinione da me sostenuta; ma comprendo che quella degli scrittori non è una grande autorità per i Parlamenti.

Preferisco citare qualche esempio di legislazione.

Ricordo la legge francese del 3 settembre 1792,

che estese ai condannati sotto l'antico regime penale i benefici del Codice del 1791.

Ricordo le disposizioni contenute nel paragrafo 4º dell'Ordinanza transitoria Annoverese, in materia penale, del 20 maggio 1814.

Ricordo che una legge analoga fu pubblicata in Francia nel 1848.

Ricordo l'articolo 18 della Introduzione al Diritto universale territoriale prussiano del 1794.

Forse il guardasigilli mi potrà osservare che questo articolo della legge prussiana fu abrogato dal Codice penale del 1851, il quale sostituì alla retroattività della legge i rescritti di grazia. Ma io soggiungo che la citata legge del 1794 è stata in vigore in Prussia sino al 1851 senza alcun inconveniente. Ed a me che deggio addurre esempi di legislazione contro l'asserto che non ve ne sono, basta che la Prussia ce ne abbia dato uno così significante per oltre mezzo secolo. Poco importa che altre tendenze abbiano successivamente prevalso. Il fatto legislativo resta.

La questione fu dibattuta in molti altri paesi, e da ultimo fu risolta in Italia.

Il progetto Vigliani portava all'articolo 116, questa testuale disposizione:

“ Qualora le disposizioni della legge vigente al tempo del reato, relative alla prescrizione dell'azione penale e della pena, siano diverse da quelle della legge posteriore, si applica la legge più favorevole all'imputato o *condannato*. ”

Il progetto Mancini soppresse questo articolo, ma solamente per la ragione che la disposizione si tenne compresa in un'altra più generale dello stesso progetto Mancini.

E la relazione dell'onorevole Mancini dice appunto che la ragione della soppressione dell'articolo del progetto Vigliani sta solo in ciò, che la disposizione di quell'articolo 116 deve ritenersi contenuta in quella più generale che concerne la applicazione retroattiva della legge più mite.

Il Parlamento italiano ha dunque già accolto con favore la contrastata innovazione e non si saprebbe comprendere un regresso su questo punto.

Io confido che il guardasigilli accetterà la proposta della Commissione parlamentare e si compiacerà di fare in proposito qualche dichiarazione rassicurante prima che questa discussione finisca.

Qui le mie raccomandazioni particolari hanno fine.

Dichiaro però che qualunque sia la risposta che il guardasigilli mi darà, qualunque sia la sua liberazione che egli dovrà prendere sotto la sua responsabilità, io voterò favorevolmente al Codice penale.

Non credo che per considerazioni di relativa importanza, per questioni di ordine subordinato, si possa rifiutare l'approvazione di un'opera legislativa come questa.

Ed ora, se la Camera me lo consente, dirò quale sia il giudizio che io faccio della discussione avvenuta, quali siano i criteri dai quali argomento essere dovere comune quello di dar voto favorevole al nuovo Codice penale.

È mestieri considerare il valore e la portata delle opposizioni.

Non parlo delle critiche che sono state fatte al progetto di Codice per migliorarlo; queste critiche non ne minacciano la vita ed è certamente desiderabile che non siano dimenticate.

Ma io voglio riferirmi a quelle censure che si rivolgono ai principii fondamentali, alle sostanziali innovazioni introdotte nella nuova legge penale.

Se quelle censure fossero fondate, sarebbe colpa imperdonabile l'approvare il nuovo Codice penale.

Molto giustamente l'onorevole Ferri, che fu uno dei più fieri assalitori della proposta di legge, disse: io approvo per una suprema ragione politica la unificazione della legislazione penale; approvo in molte parti il nuovo Codice, ma se non saranno accettate alcune modificazioni che io propongo e se il guardasigilli non mi darà sicurezza che saranno introdotte nel testo definitivo del Codice quelle correzioni che io ho accennate e che reputo necessarie, non mi sento l'animo di approvarlo.

E le correzioni che l'onorevole Ferri domanda si riferiscono ad alcuni voti o postulati della scienza che egli professa, e ad una più efficace difesa sociale. (*Interruzione*). Con lui altri convengono, specialmente nella seconda parte, sebbene muovano da diverse premesse.

Un rimprovero io debbo fare all'onorevole Ferri ed è quello di non avere arditamente proclamato le verità nuove e proposto le riforme che sarebbero conseguenza logica della sua scienza positiva: mentre poi pretende che alcune novità pratiche della sua scuola, ripugnanti agli antichi principii, vengano introdotte nella riforma del Codice penale.

Io sono il primo a riconoscere che se un Codice nuovo non ottemperasse alle verità proclamate dalla scienza, dovrebbe cadere sotto la comune riprovazione; come altresì riconosco che un Codice il quale non provvedesse efficacemente alla difesa della società, mancherebbe al suo fine precipuo.

Ma qual fondamento hanno le accuse degli av-

versari e prima di tutto che cosa domanda la scienza nuova?

L'onorevole Ferri vorrebbe distinguere il professore dal legislatore.

Ma osservo: se è vero che i voti scientifici debbono essere trasfusi nella legislazione, io ho diritto di chiedere all'onorevole Ferri quali siano i precetti della sua scienza, per giudicare della possibilità di tradurli in legge positiva. Non si può rispondere che la nuova scienza è ancora giovane.

Se è giovane, vuol dire che non è scienza. (*Commenti*).

Cavalletto. Già!

Fortis. Ed io, se alla Camera non dispiace, voglio guardare al fondo della questione. Questa scienza nuova, che si chiama positiva, tende a stabilire (l'onorevole Ferri mi smentisca se può) che le azioni tutte dell'uomo non sono libere, ma determinate da fattori fisici e sociali o da disposizioni organiche, congenite od acquisite, fatali.

Parmi di aver riassunto in un modo molto semplice e preciso la dottrina fondamentale dell'onorevole Ferri.

Delinquenti sono coloro che, in queste condizioni di libertà, violano la legge penale. In alcuni il delitto è un fenomeno fugace, determinato dalle tentazioni esteriori, dalla passione, dalla malattia temporanea (delinquenti d'occasione meno pericolosi). In altri il delitto è natura intima e costante, necessità, abitudine invincibile (delinquenti nati pericolosissimi).

Ma, o signori, se tutto questo fosse vero, è certo che una profonda rivoluzione dovrebbe avvenire nel giure penale. (*Interruzione vicino all'oratore — E chi se lo dissimula?*)

Ora come si può essere convinti di siffatte teorie e non proporre ad un tempo che di Codice penale non si parli più? (*Si ride*).

Data la verità di quelle premesse, cesserebbe la ragione di punire, resterebbe solo quella di difendersi.

Negando il libero arbitrio e l'imputabilità nel senso che noi l'intendiamo, la delinquenza non potrebbe considerarsi che come una forma di malattia, di pazzia o di degenerazione. La ragione della difesa sociale (notate) consiglierebbe, anzi dovrebbe imporre il sequestro e la detenzione preventiva ed indefinita dei delinquenti nati...

Nocito. Ammazzarli?!

Fortis. No...

Villa, relatore. Eliminarli!

Fortis... per lo meno il sequestro e la detenzione preventiva e senza termine dei delinquenti nati, che la scienza dovrebbe segnalare alla po-

lizia, (*Interruzione*) e viceversa (come mi vien fatto osservare) la polizia alla scienza.

Non vado più innanzi perchè non voglio indagare quali dovrebbero essere gli istituti, i sistemi, i modi coi quali il potere sociale dovrebbe intraprendere la ricerca e la sorveglianza dei delinquenti nati.

Fortunatamente, o signori, la dottrina della scuola positivista è ben lontana dal trovare fondamento nei fatti e nell'esperienza.

E voglio accennare alla dimostrazione del mio asserto. Ma non m'interrompa impaziente, non mi biasimi l'onorevole Ferri: abbia invece per me quel compatimento equanime che uno scienziato deve sempre avere per i profani e per le persone meno competenti nella materia.

Io non intendo invocare nè dogmi, nè verità filosofiche, nè sillogismi astratti, per combattere la dottrina dell'onorevole Ferri. Io dalla metafisica voglio prescindere. Io intendo di combattere la dottrina dell'onorevole Ferri e le sue deduzioni, con le sue stesse esperienze. E qui mi sia consentita una domanda.

È vero o non è vero, onorevole Ferri, che lo studio analitico e comparativo dei delinquenti, degli alienati e degli uomini normali non ha condotto, in modo alcuno, a determinare i caratteri sicuri del delinquente?

Risponderò io stesso: lo studio sperimentale non è riuscito a determinare i caratteri del delinquente: i fatti osservati non sono nè certi, nè concludenti.

Una parte dei pretesi caratteri del delinquente sono accessibili alla osservazione solo dopo morte. Ciò è fuori di questione, ed è evidente che di tali caratteri non può tener conto il giure penale.

Ma questi caratteri che sono accessibili alla osservazione solo dopo morte, sono almeno certi ed assodati? Possono almeno servire alla scienza ed alla ricerca della verità filosofica?

Voi stessi rispondete negativamente o almeno voi non potete provare in modo serio che le vostre osservazioni abbiano approdato ad una verità certa ed innegabile.

Vi sono altri pretesi caratteri del delinquente accessibili all'osservazione anche prima della morte.

Io mi guarderò dal tediare la Camera con una lunga enumerazione. Accenno semplicemente alle assimetrie del cranio; alla fronte sfuggente, al prognatismo della mandibola inferiore, al collo di toro, alle orecchie ad ansa, allo strabismo. Questi ed altri simili caratteri, mi affretto a dirlo, si riscontrano assai di frequente anche in esseri nor-

malissimi, e mancano di frequente nei delinquenti. Alcuni pretesi caratteri del delinquente sono comuni in una data regione o sono propri d'una data razza.

Siamo dunque, come io diceva, lontanissimi da una scienza che possa darci i caratteri del delinquente.

È naturale quindi che i fautori delle nuove dottrine non domandino di farle prevalere nell'opera della codificazione penale.

Ma è poi inconseguente, secondo me, che essi tentino d'introdurre alcune applicazioni della loro scuola, le quali sono in aperta contraddizione coi principii della scuola dominante. Per esempio, l'onorevole Ferri, che dice di non voler qui portare le sue idee di scienziato, vorrebbe sostenere l'istituzione dei manicomi criminali secondo la sua scuola, ossia i manicomi criminali che dovrebbero accogliere ad arbitrio del giudice anche coloro che furono assolti per alienazione mentale.

L'onorevole Ferri vorrebbe del pari introdurre nella nuova legge penale una distinzione che riflette in se tutti i principii della scuola positiva, la distinzione tra delinquenti pericolosi, delinquenti nati, e delinquenti non pericolosi, delinquenti d'occasione.

Come può Ella pretendere, onorevole Ferri, che noi ammettiamo delle innovazioni che sarebbero la negazione della dottrina sul quale il Codice è fondato?

Come vuol Ella che noi prepariamo il manicomio criminale al cittadino prosciolto dall'accusa per infermità di mente?

Per noi si tratta di un innocente; la libertà ce lo vieta.

Come vuol Ella che noi accettiamo la distinzione tra delinquenti nati e delinquenti di occasione?

Non possiamo ammetterla scientificamente; non crediamo che vi sieno mezzi sufficienti per determinare quelle tendenze criminose che qualificerebbero il delinquente nato; non riconosciamo il diritto di procedere ad un esame somatico, ad una perizia medica, per decidere se il delinquente debba annoverarsi tra i pericolosi.

Noi, della vecchia scuola razionale, distinguiamo i delinquenti pericolosi dai meno pericolosi dalla intrinseca malvagità dell'azione considerata in se stessa ed in relazione alla moralità di chi la commette.

Non possiamo pertanto accettare le proposte innovazioni: ma non neghiamo l'utilità degli studi e delle ricerche della scuola positiva, che possono forse condurre a fini diversi da quelli che

inutilmente si propone la scuola stessa; come a stabilire (cosa che non si ottenne sin qui) delle linee fisse tra il pazzo e il delinquente.

Progredirà con criteri più sicuri e forse nuovi la diagnosi della pazzia, e sarà veramente una grande conquista nel campo scientifico e giuridico.

Nocito. Ma è roba da medici; non c'entrano i giuristi!

Fortis. La scuola positiva che in fatto di principii giuridici non può domandarci alcuna concessione, che nulla può proporci di accettabile, sostiene in materia sociale molte buone idee.

Domanda che si prevengano i reati con opportuni provvedimenti legislativi e con ordinamenti che attenuino e diradino le cause del delitto.

Vuole che si corregga l'ambiente, vuole che si migliorino le condizioni sociali di quelle classi in mezzo alle quali si reclutano d'ordinario i delinquenti. E in tutto questo siamo d'accordo.

Ma tutto questo non è nuovo. Ciò che la scuola positiva dice essere sua conquista, non è che patrimonio avito dell'antica scuola penale, razionale e progressista, che ha vinto il medio evo, senza ricorrere all'abolizione del libero arbitrio... che ammetteva anch'essa la *malesuada fames*, come mi suggerisce il mio caro amico Pellegrini..., che non è scuola metafisica, ma sperimentale, al pari della scuola che si chiama positiva.

Tutto questo, lo ripeto, non è nuovo. Noi pure ammettiamo l'influenza dei fattori sociali, ma non neghiamo per questo la libertà e la responsabilità umana, non facciamo dell'uomo una forza organica brutale che ubbidisce ad un cieco destino senza scorta d'ideali e di virtù.. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Ferri*).

...Sentiremo la risposta, onorevole Ferri... Intanto passiamo oltre.

Un'altra grave questione nei rapporti della scienza è quella della disuguaglianza e sproporzione delle pene. L'onorevole Ferri, che chiamò il sistema dei *gradi* un sistema cinese (non so perchè, ma forse per dirlo barbaro) non accetta volentieri l'altro sistema delle pene *relativamente determinate* da un massimo e da un minimo. E intorno a ciò anche l'amico mio Pellegrini fece gravi obiezioni, quasichè dall'arbitrio troppo largo lasciato al giudice potesse facilmente derivare una pericolosa disuguaglianza o sproporzione nelle pene.

Io non credo alla possibilità di tale sconcio. I casi singolari che sono stati accennati, di troppo grande latitudine della pena, potrebbero forse esser corretti. Del resto io convengo

che per *giustificare* il sistema del nuovo Codice non giova il portare l'esempio del Codice sardo che pure lascia in alcuni casi una grande latitudine all'arbitrio del giudice.

Secondo me l'errore consiste nel ritenere che il giudice sia libero di applicare, in ogni caso ed a suo talento, il massimo od il minimo della pena. La qual cosa veramente sarebbe enorme. Il giudice non ha questa libertà; il giudice è in facoltà di spaziare entro i limiti legali, tenuto conto delle circostanze attenuanti od aggravanti. E quindi ne viene di conseguenza che nei casi di reato *semplice*, senza concomitanza di aggravanti o di diminuenti, egli deve necessariamente attenersi ad una pena media. (*Interruzioni*). Non sono io che lo dico, è il Carrara che lo scrive. E poichè ho ricordato l'illustre criminalista, vorrei dire al guardasigilli di seguire il suggerimento che egli ci dà, di formulare un precetto intorno alla distribuzione della pena, di dare al giudice la norma del dover suo.

D'altra parte, onorevole Pellegrini, Ella comprende che la legge sarebbe apertamente violata se il giudice non trovando circostanze aggravanti, applicasse il massimo, e non ammettendo diminuenti, applicasse il minimo della pena. Qual pena applicherebbe nel caso di aggravanti o di diminuenti?

È certo adunque che il giudice non ha libertà di applicare a qualsiasi caso il massimo od il minimo della pena, ma deve usare dell'arbitrio secondo ragione, per salire verso il massimo o discendere verso il minimo, tenendo conto delle circostanze aggravanti o diminuenti che accompagnano il reato.

La seconda gravissima accusa, o signori, che vien mossa al Codice penale che stiamo esaminando, consiste nel dire che non provvede efficacemente alla difesa sociale.

Ma anche intorno a ciò io ho la coscienza tranquilla e mi par facile cosa il dimostrare che l'accusa è assolutamente destituita di ragione.

Lascio da parte l'asserto (interamente gratuito) che nel progetto in questione si riscontri una generale mitigazione delle pene.

Si può dire quello che si vuole, ma ciò non è; e di fronte alla verità di fatto, l'accusa cade da sè.

Io voglio invece brevemente occuparmi della tendenza *rigorista* che si è manifestata in questa Camera, come se fosse sentito il bisogno o si scorgesse la necessità di proteggere con più valide e forti sanzioni penali la civile convivenza.

A questo proposito io debbo lagnarmi coll'onorevole Ferri, *che se ne va...*

Ferri Enrico. No, no; torno subito (*ilarità*).

Fortis. ... io debbo lagnarmi coll'onorevole Ferri dell'abuso che egli fa di un argomento a grande effetto, il quale consiste nel confronto a cui ricorre così spesso tra le condizioni dei proletari e quelle dei delinquenti.

A me è sembrato questo argomento non solamente inopportuno, ma falso.

Già lo dimostrò l'amico mio Pellegrini, con poche parole efficacissime.

Quale sarebbe la forza logica di questo argomento? Forsechè noi dovremmo rendere più dura la sorte dei condannati solo perchè non sappiamo render migliore quella dei proletari?

Ammettendo il paragone, la conseguenza sarà (ed io l'accetto di gran cuore) che dobbiamo tutti affaticarci a sollevare la condizione delle classi più sofferenti.

Così sotto un analogo rapporto, proclamando la uguaglianza, uno dei grandi principii dell'89, io ammetto che ogni sforzo si ponga ad innalzare chi sta in basso, non a deprimere chi sta in alto.

Noi ci daremo la mano, onorevole Ferri, quando si tratterà di soccorrere i proletari; ma possiamo cominciare a darci la mano nel trattar bene i condannati. Perchè, non dimentichiamolo, onorevole Ferri, la stessa voce dell'umanità che ogni giorno ci ricorda i nostri doveri verso il proletariato, quella stessa voce dell'umanità, ci impone la sua legge verso la numerosa ed infelice famiglia dei delinquenti. (*Interruzione*).

E qui non so astenermi (poichè l'onorevole Ferri è proprio interruttore nato e non d'occasione) dal fare una osservazione in risposta alla sua: è veramente strano che una scuola, la quale tende a sopprimere la responsabilità umana e dovrebbe considerare il delitto più una sventura che una malvagità, invochi contro i miseri che per *fatalità* delinquono il sommo rigore delle leggi penali. Ciò costituisce per me una inesplicabile contraddizione.

Affrettiamoci, onorevole Ferri, a sancire nuovi ordinamenti che possano migliorare la condizione di coloro che non hanno altro retaggio nella vita che il lavoro e gli stenti. Ma guardiamoci anche da deplorabili eccessi nella difesa dei diritti della società.

Ed è facile cosa l'eccesso quando si pone a fondamento e misura delle pene la difesa sociale soltanto. Non si può nè scientificamente nè praticamente sostenere un siffatto principio. Vi è qualche cosa che sovrasta al fine della difesa, ed è la legge universale giuridica, il diritto. Voi non

potete, per estirpare il furto, consegnare i ladri alla forca. Voi non potete servirvi di pene sproporzionate all'entità del diritto leso.

Voi non potete dunque eccedere: voi non potete invocare un rigore eccezionale se in un dato momento la statistica criminale segnala l'allarmante frequenza di certi reati. (*Interruzione dell'onorevole Pellegrini*).

Dice benissimo l'onorevole Pellegrini. Dracone è oggi un nome infame.

Voi non potreste infliggere pene draconiane per far cessare il delitto... (*Interruzione dell'onorevole Ferri*).

E questo in sostanza voi ammettete... senza curarvi della legittimità della pena... (*Nuova interruzione*) quando, nel consultare le statistiche della criminalità voi rilevate che una data forma di delinquenza predomina e domandate che sia colpita più fieramente.

Tenuto conto pertanto di un giusto calcolo di proporzione tra il delitto e la pena, io non credo si possa affermare ragionevolmente che il nuovo Codice penale lascia indifesa e mal sicura la società.

Agli oppositori ed ai rigoristi che tremano sempre, vorrei ricordare l'esperienza e la storia.

Essi non potranno rifiutarne gli ammaestramenti.

Or bene la cosa andò sempre così. Le pene, dai tempi di mezzo in poi, si vennero man mano mitigando, per successivi trionfi della scienza e della umanità. Caddero una dopo l'altra le forme viete e barbare dei giudizi e delle procedure.

Ebbene, l'argomento di chi resisteva al progresso, come giustamente osserva il Carrara, fu sempre lo stesso: *la difesa sociale*.

La stessa paura ha sempre animato i conservatori. Ed i fatti sono sempre venuti a dar loro una smentita.

Non temiamo adunque di mitigare le leggi penali.

Il risultato darà ancora una volta ragione alla scienza progrediente, che consiglia e raccomanda la tendenza mitigatrice.

Noi ci affidiamo sicuri all'esperimento. Ad altre forzedomanderemo il miglioramento dell'ambiente; con altre salutari influenze combatteremo la criminalità. Sappiamo di dover contare sul progresso civile, sulle istituzioni tutte che tendono a redimere il proletariato, sull'incremento della pubblica prosperità, sulla morale educazione.

Ed ora mi sembra opportuno di terminare. Avrei voluto dire di alcune delle migliori novità introdotte nel progetto, come, per esempio, della

liberazione condizionale dei condannati, ma ormai lo credo superfluo e fuori di luogo.

Nessun dubbio secondo me può rimanere nella nostra coscienza. Questo nuovo Codice, come anche dai discorsi degli oppositori si rileva, rappresenta un notevole progresso della scienza e della legislazione penale. L'approvazione di questo Codice porta con sè ed affretta necessariamente altre importantissime riforme come quella della procedura e quella tanto invocata dell'ordinamento carcerario. L'approvazione di questo Codice, come di sopra accennai, ridesterà l'iniziativa e lo studio di altre riforme sociali.

E così non solamente avremo provveduto alla politica necessità di unificare la nostra legislazione penale, ma avremo dato un gran passo nella via della civiltà e del progresso. *(Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capoduro.

Capoduro. Anche io auguro come l'onorevole Fortis che il presente disegno di Codice divenga legge dello Stato. Anche io me lo auguro, pensando che l'onorevole guardasigilli ha già promesso che molte delle modificazioni che la Camera avrà proposto saranno accettate e tradotte nelle disposizioni del testo definitivo. E consentente anche in ciò con l'onorevole Fortis mi auguro altresì che le altre riforme che sono come necessarie conseguenze del nuovo Codice, vengano presto attuate, e specialmente quelle della riforma carceraria, giacchè nessuna cosa è più sentita nella coscienza cittadina di un sistema penale che è sancito in un Codice e non può essere applicato.

Avevamo già col Codice del 1859, per esempio, la pena della relegazione; avevamo la pena degli arresti: la pena della relegazione, si scontava in reclusione, la pena degli arresti pronunziata per contravvenzioni oppure per reati di stampa, si scontava in carcere. Questo bisogna togliere, ed io sono fiducioso che le riforme che ci vengano promesse, come conseguenze di codesto Codice, saranno davvero attuate. E non sono poche queste riforme carcerarie, imperocchè abbiamo veduto dal progetto del Codice come siano anzi parecchie; inquantochè non solo si parla di reclusione modello in cui devono i condannati passare da un maggiore ad un minimo rigore, ma si parla e di stabilimenti intermedi, e di case di correzione e di case di custodia, e di case di forze e di detenzione.

Siamo fiduciosi che l'onorevole ministro, una

volta che sarà attuato questo Codice, adopererà ogni sua forza, onde anche codeste riforme vengano applicate.

Passando a qualche osservazione sul progetto del Codice penale, io, onorevoli colleghi, non andrò ad esaminare quale scuola debba prevalere nel sistema punitivo, se i portati della scuola positiva o della scuola classica. Per questo verso la discussione ebbe già i suoi felici espositori.

Soltanto qualche cosa mi farò lecito di dire brevemente a questa tarda ora, scegliendo tra le disposizioni del progetto alcune di quelle che possano dar motivo di risalire ai principii che gran parte del sistema del Codice vanno informando.

Quindi, onorevoli colleghi, io accennerò a qualche modificazione che anch'io vorrei vedere introdotta nell'attuale progetto di Codice, facendo adesione a molte di quelle che già furono nella discussione proposte da altri oratori e concordate anche dall'onorevole Commissione.

E incomincio, onorevoli colleghi, ad esaminare la questione della prescrizione. Veggo che il progetto attuale ha già introdotta una modificazione che io vorrei portata all'ultimo suo compimento. Nel Codice sardo, ad imitazione del Codice francese, è stabilito che la prescrizione rimane interrotta mediante un atto di procedura.

Il nuovo progetto ammette il concetto della interruzione della prescrizione; ma non vuole che abbia effetto di portare all'infinito l'azione penale, solo prolunga questa alla metà del termine rispettivamente prefisso per le diverse prescrizioni (art. 89).

Ora io avrei voluto un sistema ancor più radicale; avrei voluto soppresso totalmente l'articolo 89, dove si parla dell'interruzione della prescrizione penale; inquantochè, per me la prescrizione penale ha la sua origine ed il suo fondamento nella tutela giuridica, di cui ha bisogno la società onde reprimere con una pena il reato, e onde ristabilire quell'ordine sociale, e quella pubblica tranquillità, che il delinquente ha turbata. *(Conversazioni).*

Se questa è la ragione, se questo è il fondamento della prescrizione penale, non può suporsi che essa si possa interrompere per la volontà del giudice, del Pubblico Ministero, dell'uomo.

Ogni giorno che passa è un giorno che si aggiunge al libro dell'oblio e quando è cessata la ragione della punibilità deve cessare la pena, oltrechè, dopo il termine presunto dalla legge, si

affievolisce e qualche volta manca la prova del reato.

Un atto che interrompa la prescrizione non può far rinascere un timore che il tempo ha cancellato.

Ed allora, onorevole guardasigilli, io proporrei che addirittura venisse soppresso l'articolo 89 del progetto del Codice penale, dove si parla di atti destinati ad interrompere la prescrizione.

Del resto non è la buona scuola che ha introdotta nella legislazione il sistema della interruzione della prescrizione.

Abbiamo il primo esempio di questa interruzione nel Codice dell'assemblea nazionale del 1791. Venne poscia introdotto nel Codice del 1810; ma accennano tutti i commentatori francesi, come quell'istituto dapprima non vigesse in Francia, e soltanto vi ebbe origine nella citata epoca del 1791 e venne introdotto poscia anche in altri Codici ed in quello del 1859 che appo noi attualmente ha vigore.

Del resto, onorevole Zanardelli, la scuola italiana, la scuola classica è contraria a questo istituto dell'interruzione della prescrizione.

Avevamo già gli studi, gli appunti sul disegno del Codice Vigliani; e là, interpellata la facoltà giuridica universitaria di Torino, si era pronunziata nel senso che la interruzione della prescrizione non fosse ammissibile in un buon sistema di diritto penale. Abbiamo in Italia illustri scrittori che sostengono questo. Il compianto Carrara in più luoghi propugna virilmente questa tesi. Il Mangano in proposito scrisse una memoria nella *Giurisprudenza* di Catania ed il Sartorio, ha dimostrato come, anche sotto il diritto romano, mentre vigeva il sistema della interruzione della prescrizione nelle cause civili, non si ammetteva lo stesso sistema nelle cause penali. Il Voet ed il Cuiaccio sono di questa opinione.

Del resto, tutti li scrittori francesi, sebbene questo istituto abbia avuto origine in Francia, sono d'accordo nello stabilire l'epoca in cui l'istituto dell'interruzione fu introdotto nella loro legislazione.

Quindi, rivolgo nuovamente preghiera all'onorevole guardasigilli, perchè voglia togliere dal progetto del Codice il sistema della interruzione della prescrizione.

Certamente vi hanno delle sospensioni; ma queste sospensioni son quelle che la legge vuole. Vi è bisogno di una autorizzazione per poter procedere? Ebbene, per volontà della legge, si sospende il corso dell'azione penale. Vi sarà una eccezione di diritto civile in un processo? Ma anche allora, è sempre la legge che vuole questa

sospensione. Ma cotesti casi di sospensione son ben diversi dal sistema della interruzione e noi solo sosteniamo che, quando dipenda dalla volontà dell'uomo, il principio della interruzione della prescrizione, dev'esse e rigettato da un Codice penale che si uniforma agli insegnamenti d'una buona scuola penale.

Un'altra riforma, onorevoli colleghi, io vorrei introdotta nel Codice penale. Questo Codice penale viene da alcuni indicato come un Codice mite. Onorevoli colleghi, io vedo (invece) delle disposizioni le quali mettono in chiaro la soverchia crudeltà delle pene comminate. E ne cito una.

Si accenna in questo Codice, che a tutte le pene superiori ad un anno di reclusione, il giudice potrà aggiungere la sorveglianza di pubblica sicurezza.

Basta conoscere l'istituto della pubblica sorveglianza, per iscorgere che la pena di un anno di reclusione a cui sia aggiunta la sorveglianza, è una pena abbastanza grave, appunto per le conseguenze a cui sottopone il condannato. Come? per le pene maggiori si tende a riformare l'indole del delinquente, e poi per le piccole pene, a cui è soggetta la maggior parte dei condannati, si stabilisce l'istituto di sorveglianza di pubblica sicurezza che ne può causare la rovina?

Noi fra poco dobbiamo discutere la legge di pubblica sicurezza; ebbene si vada a vedere in quel progetto come è combinato l'istituto della sorveglianza di pubblica sicurezza.

Il giudice può infliggere di non intervenire ai pubblici spettacoli, di non andare con individui ritenuti sospetti, di non uscire di casa ad una data ora, di darsi a stabile lavoro anche quando questo non si trova, perchè pel sorvegliato sono spesso chiuse le porte degli opifici, insomma vi sono tante e tante condizioni che restringono la libertà dell'individuo, che si può con ragione dubitare se non siano più gravi le conseguenze della pena che la stessa pena. Inoltre secondo il progetto della nuova legge comunale e provinciale il sorvegliato, che può secondo il Codice essere un condannato per ferimento, perderebbe anche il diritto all'elettorato.

Io farei quindi un'altra preghiera all'onorevole guardasigilli, che cioè non venga aggiunta la sorveglianza di pubblica sicurezza alle pene eccedenti l'anno di reclusione, ma a quelle che eccedono un termine maggiore.

Si esaminino, o signori, la tabella unita alla relazione dell'onorevole ministro, e si troverà che su 300 reati circa, che costituiscono il gruppo

dei delitti, 250 di essi sarebbero soggetti a misura così severa.

Ora, se ciò sia giusto io lo domando all'onorevole ministro, dal momento che una sola cinquantina di delitti sarebbe esente dalla possibile conseguenza della sorveglianza di pubblica sicurezza.

Ma passiamo oltre. Noi siamo d'opinione che un Codice debba seguire i progressi della scienza, ma crediamo anche debba rispondere alle esigenze della Società e della pubblica coscienza.

E ciò premesso, esaminando il fatto di sangue commesso nello eccesso di difesa mi sembra eccessiva la pena dal progetto comminata. Stabilisce il progetto che l'eccesso di difesa sia punito come il fatto provocato. E qui appare una vera confusione di criteri giuridici.

L'omicidio commesso nell'eccesso di difesa ha per caratteristica la colpa. L'agente non ha calcolato bene la difesa in ragione dell'offesa e non per dolo, ma per timore ma per colpa, ha ecceduto nella difesa.

Quando invece trattasi d'un omicidio provocato, chi ha commessa la strage ha agito per impeto d'ira e per *desiderio* di vendetta. Quindi più grave la causa del delitto e non è giusto che nei due casi di omicidio si pronuncii la stessa pena.

Del resto davvero troppo grave è la pena comminata nell'eccesso di difesa dal progetto del Codice, pena gravissima che nessun Codice ha comminata giammai.

Infatti la maggior parte dei Codici che sono stati in vigore in Italia e quelli che oggi giorno sono vigenti, portano una pena molto inferiore per l'eccesso di difesa che non si trova nel progetto attuale, il quale pure, anche ammesse le attenuanti che portano ancora una diminuzione d'un sesto di pena, conduce ad un minimo di 5 anni, 1 mese e 20 giorni di detenzione: e ad un massimo di 12 anni.

Il Codice sardo punisce l'omicidio commesso nello eccesso di difesa da 6 giorni a 5 anni: il Codice estense lo puniva da 6 giorni fino a 18 mesi; il ticinese da 3 giorni fino a 2 anni; ed il Codice gregoriano da 1 anno a 3; il toscano da 6 mesi a 3 anni.

Come dunque si vede tutti i passati Codici ed i vigenti portano una pena ben più mite, e la ragione sta appunto che trattasi d'un fatto colposo.

Io chiedo quindi che debba venire un tal rigore di pena mitigato e che la penalità dell'eccesso nella difesa debba essere in armonia con quello che la legge stabilisce per l'omicidio e le lesioni personali colpose, perchè è evidente che la pena è

eccessiva e non farebbe certo un buon effetto nella coscienza pubblica quando per tal riguardo si confrontasse cogli altri Codici l'attuale progetto.

Non si dica dunque che il progetto del nuovo Codice porti delle pene miti. Lo so che per il furto qualificato la pena si trova diminuita in confronto di quella portata dai vigenti Codici.

Ma mentre si diminuì la pena del furto qualificato più grave, trovo che sul furto qualificato meno grave e che arrecò poco danno (mentre il Codice sardo lo punisce col minimo di 6 mesi di carcere e in molti casi questa pena si ravvisò ancor troppo grave) il progetto porta la pena ad un minimo di 8 mesi di carcere.

Si diminuì la pena pel grave reato, ma si aggravò la mano sul più tenue che in genere è commesso dal delinquente meno depravato.

A farsi un'idea poi della mitezza delle pene si esamini il reato della diffamazione.

Di diffamazioni ve ne sono di due specie. V'è la diffamazione calcolata, voluta, che avvelena la esistenza del cittadino contro il quale è diretta e che peggio dell'arma del sicario rivolta alla persona fisica, cerca di distruggere l'esistenza morale dell'uomo ed apporta le più tristi conseguenze al cittadino ed alle famiglie di cui turba la pace.

Ebbene la coscienza pubblica non troverà mai mite la pena comminata per un tal reato. Ma di fronte a questa grande diffamazione, vi è la diffamazione più abituale, causata più da imprudenza od istantaneo malvolere che da animo perverso o calcolata malizia.

Coteste diffamazioni sono attualmente per lo più tradotte al giudizio delle preture urbane.

Orbene, noi troviamo che per queste il progetto del nuovo Codice commina pene troppo gravi, eguali a quelle che stabilisce per il lenone ed il patrocinatore che collude colla parte avversaria e tradisce gl'interessi del suo cliente! Quindi, se una preghiera all'onorevole guardasigilli io debbo fare, è questa: che siano più miti le pene per certi reati e che siano più somiglianti a quelle portate dai vigenti Codici ed adattate alle abitudini che si hanno in Italia, inquantochè un Codice deve sempre corrispondere alle esigenze della vita pratica, e la misura delle pene deve avere per criterio il pericolo ed il danno sociale.

Onorevoli colleghi, io non credo dover aggiungere altro sembrandomi coi miei esempi avervi brevemente dimostrato come cadano assolutamente gli appunti e le censure che a questo progetto di Codice si fanno per soverchia mitezza, che anzi in questo Codice che pure ha molte parti veramente lodevoli per aver seguite le evoluzioni

della scienza moderna, si debba provvedere che sia diminuito il soverchio rigore e sia proprio il caso di augurarsi che il nuovo Codice stringa meno i freni e le pene siano portate al punto che vogliono e la esperienza e la giustizia. E non aggiungo altro: dirò solo che in complesso questo Codice è un pregiato lavoro e tale doveva essere, essendo esso il frutto di antichi e non interrotti studi, a cui han posto mano tanti eminenti uomini, o studi che furono raccolti, nel sublime intento di unificare la legislazione del regno, da colui il quale ha portato alla Camera questo progetto onde vederlo approvato. Vero è però che avrei voluto che questo lavoro andasse di pari passo con tutti gli altri lavori legislativi penali, perchè se non si riformano altre leggi potremo vedere il caso anche di processi in cui si debba applicare il Codice penale comune ed il Codice militare ed assisteremmo allora ad una disparità di pena desolante.

Suppongasi, per esempio, un processo di contrabbando in cui venga coinvolta una guardia di dogana. Per connessità di causa viene deferito al giudizio del tribunale. Coll'aumento di pene portate anche dalla diversa graduazione del Codice, si avrà pel semplice cittadino una pena maggiore per indole e per durata di quella che sarà inflitta al doganiere che pure ha commesso un reato più grave avendo mancato al proprio ufficio.

Io avrei voluto che si avesse dinnanzi tutto il lavoro legislativo penale per poter sapere come provvederà l'onorevole guardasigilli per molti altri reati.

Abbiamo il Codice della marina mercantile che, porta delle pene, le quali dalle contravvenzionali salgono fino all'estremo supplizio, in quanto che dalle infrazioni alla polizia marittima punite con pene di polizia si sale fino alla pirateria in cui si commina la pena di morte.

Ora tutte queste leggi bisogna che si mettano in armonia colle esigenze della società, ed ho fiducia che il ministro che ha con tanto zelo portato alla sua ultima applicazione gli studi sul Codice penale comune, che pure dovrà ancora rivedersi e correggersi, vorrà completare la legislazione penale in tutte le sue parti, onde il complesso di tutte le leggi penali abbiano nello stesso giorno la loro applicazione.

Tutto questo mi auguro, ed allora si potrà dire che una buona orma avrà impressa, nella storia della civiltà, la nuova legge, ed ho finito (*Approvazioni — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faldella.

Faldella. Onorevoli colleghi, io non farò un corso di diritto penale, anche perchè io non sarei da tanto.

Esporrò poche cose, perchè forse niun deputato ha più di me una premura, dirò così legislativa, di vedere condotto in porto questo Codice, affinchè l'onorevole amico guardasigilli possa adempiere la promessa ripetutami solennemente di passare poi tosto alla riforma della procedura penale; riforma della procedura penale, che, nonostante le osservazioni in contrario, io continuo a ritenere viepiù importante della stessa codificazione dei delitti e delle pene. In verità poco vale che il legislatore disegni più nettamente secondo giustizia i misfatti che nelle presenti necessità sociali occorre reprimere; ciò poco vale, quando i giudici non vengono muniti di tutti i mezzi acconci per evitare gli errori o per correggerli, ove li abbiano commessi.

Dopo che l'anno scorso io ho potuto dar sfogo alla mia coscienziosa interpellanza per la revisione degli errori giudiziari, mi piovero da tutte le parti lettere, giornali, opuscoli e libri, i quali tutti lueggiavano falli antichi od indicavano nuovi falli della giustizia umana. Venne rimesso in meritata luce un succinto studio dell'avvocato Luigi Majno di Milano, estratto dall'*Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*, succinto e buono studio sulla revisione dei processi penali, revisione che l'autore vorrebbe allargare non soltanto a beneficio degli individui, ma a sicurtà del corpo sociale, non solo per liberare gli innocenti condannati, ma per riacciuffare i colpevoli assolti.

Degni di menzione onorevole sono pure i recenti *Studi Sperimentali* dell'avv. Giuseppe Rebaudi di Genova, pervenutici testè per la trafila dell'Accademia dei Lincei, e già stati citati in quest'aula dall'onorevole amico Massabò.

Versano appunto tali studi intorno la pena di morte e gli errori giudiziari.

Si apprende da essi come secondo il Moddermann già erano stati commessi nel secolo XIX in Europa ed in America almeno ottanta errori in cause capitali, cioè ottanta assassinii giudiziari.

Pensando a questo, un brivido ci percorre le vene e ci fa misurare quanti altri errori giudiziari possono essere stati perpetrati nelle diverse categorie penali, dalle varie, erronee ed irreparabili sentenze de' giudici.

Or bene, lasciare questa striscia vistosa di errori senza possibilità di correggerli, non è scuq-

tere dalle fondamenta la giustizia che si vuole posare sopra una granitica presunzione di verità? Come potrete ancora affermare che *res judicata pro veritate habetur*, quando voi lasciate patentemente, che una sentenza contumaciale contraddica a una sentenza definitiva, una sentenza civile ad un'altra penale; quando potete ritenere nelle catene del galeotto il preteso omicida per vendetta dopo che una sentenza contumaciale ha chiarito come l'uccisione sia stata commessa da fuggiti grassatori?!

E se oltre a questo io ricordo, quello che venne già accennato nella presente discussione, cioè che d'altra parte si calcola il 70 per cento dei delitti scoperti rimanere impuniti, una grande malinconia sulla fallibilità dei giudizi umani ci deve assalire, mentre ci affacciamo alla litania delle umane colpe, che con nuova legge la società nostra si accinge a punire per difendere in sé la maggioranza degli onesti e per emendare i colpevoli.

Il Codice penale è certamente la più importante difesa sociale dai falli umani. Se vi ha libro che più presupponga la fallibilità umana, è questo desso. Ora vorremo noi mantenere per eccezione una relativa infallibilità dei giudici? Non sono essi pur uomini soggetti ad errare? Io, renitente a tutte le infallibilità presuntive, affretto dunque con la mia parola, e più col mio pensiero, e col mio cuore, il momento, in cui il guardasigilli potrà condurre altresì in porto la riforma della procedura penale, onde si allarghi la revisione delle sentenze che appaiano errate. Anzi veda il guardasigilli, veda la Commissione, se non si può fare fin d'ora qualche cosa, come già esortava nel suo limpido discorso l'onorevole amico Massabò.

Sta relatore della Commissione l'onorevole amico Tommaso Villa, in cui l'alto ingegno è pari al cuore gentile. Egli, quando era ministro guardasigilli, si commosse per la dimostrazione patente di un errore giudiziario, e volle promuovere la revisione, che però venne dalla Corte di cassazione dichiarata impossibile tra le costrette dell'attuale Codice di procedura penale.

Ora vegga l'onorevole Commissione, vegga l'onorevole ministro, se fin d'ora in questo stesso Codice non si possa logicamente registrare la revisione al titolo della estinzione delle condanne penali. A me pare di sì. Voi prevedete l'accorciamento della pena e la riabilitazione per il colpevole che si ravveda. E non potete prevedere la liberazione per chi sia in grado di rivendicare la sua piena innocenza? Un autorevole oratore

vi vorrebbe ossequenti a voti popolari e politici per accomodare l'istituto della prescrizione penale. Avete contemplata la grazia speciale, l'indulto generale, l'amnistia, la remissione della parte lesa, avete stabilito tutto ciò per i presunti colpevoli, e non volete contemplare la revisione per i dimostrati innocenti?

Nel vibrare la spada della giustizia sopra tanti falli umani, volete sempre coprirvi sotto lo scudo inamovibile della infallibilità dei giudici?

Mosso questo doveroso interrogatorio alla vostra coscienza ed al vostro intelletto, io mi avanzo sul tema del nuovo Codice che più fortemente agita l'opinione pubblica e suscita l'opposizione dei nostri nemici interni, che non vogliono Roma capitale d'Italia.

Dubbioso di ogni pretesa infallibilità giudiziaria, io approvo e difendo specialmente questo Codice nella parte attaccata e non voluta da coloro, i quali all'ombra, sia pure lontana, sia pure senza loro saputa e senza loro veduta, della infallibilità pontificia, pretenderebbero considerare non sindacabili i sacerdoti non pur nell'esercizio, ma nell'abuso delle loro funzioni. Per lo contrario io credo fermamente e dico schiettamente che se vi era necessità di un nuovo Codice penale (poiché il Senato nel 77 ricusò i provvedimenti contro gli abusi del clero, solo per sottrarli ad una legge speciale e riconsegnarli al Codice); se scoprivasi un lembo del corpo sociale non difeso dalle insidie più pericolose, ciò riguardava specialmente gli attacchi politici diretti alla patria sotto il manto religioso.

In ciò io sentiva una vera petizione popolare di difendere la nazione dalle manovre di quella parte del clero che è antinazionale, petizione popolare, a cui io in cuor mio accordavo la massima urgenza, come all'altra, figuratevi! di liberare gli innocenti condannati da errori giudiziari; la stessa urgenza domandata dall'onorevole Nicotera per la difesa della nostra costiera marittima.

Altri invece, che vedono le cose molto differentemente da me, negano non solo l'urgenza, ma l'opportunità degli articoli sul clero. Pubblicisti ed oratori in quest'Aula e fuori di quest'Aula, in sfoghi giornalistici od in comizi rientrati, accusarono il ministro guardasigilli di non essersi neppure provato a guardare in faccia la situazione reale d'Italia, e lo tacciano di avere desunto le proposte disposizioni da progetti archiviati o da Codici forestieri.

L'onorevole Bonghi ha perfino giudicato che il clero italiano è il meno intransigente se non il più liberale di tutti i cleri del mondo.

Io credo che l'onorevole Bonghi, il quale ha la testa piena di tanta dottrina, e di tante cose, abbia fatto un po' di confusione ed abbia scambiato delle reminiscenze storiche con la osservazione diretta dei fatti della società presente.

Ammetto anche io che in tempi ormai divenuti eroici la parte liberale, evangelica, antigesuitica del nostro clero, la parte benemerita del risorgimento italiano era esuberante.

Ad esempio ricordo l'abate Gioberti, fra i nostri più grandi patrioti unitari, lui che nel meraviglioso libro del *Rinnovamento* quasi modellò la forma, in cui si fuse l'Italia una e libera con casa Savoia, Roma capitale, ed annesse guarentigie.

Ma la parte liberale del clero, per parecchie ragioni imputabili in parte alla società civile, ed in parte alla società religiosa, si è venuta mano mano assottigliando, e ne fa temere di eliminarsi.

Il mondo cattolico con una procedura che ricorda la fusione del mostro di Dante

.... Oimè agnel, come ti muti,
Vedi che già non sei nè duo nè uno,

il mondo cattolico ne dà l'apparenza di concentrarsi quasi tutto nel gesuitismo, quanto dire nella degenerazione del cristianesimo.

L'onorevole Bonghi ravvisò se non questa degenerazione, certo l'opposizione all'indirizzo della civiltà nazionale, nell'alto clero, specialmente nella Curia romana, ma non nel clero minuto.

Egli, che fa professione lodevole di studiare eziandio per istrada, interrogando con filosofia socratica il pievano nel sagrato, e magari il vetturino a cassetta, ci riferiva che aveva trovato generalmente nei parroci di campagna dei pastori buoni e nostri amici, amici soprattutto del presente ordine di cose.

Ma io credo che a lui qualche volta sia accaduto ciò che capita spesso all'artista, il quale vuole giudicare un villaggio pur coll'attraversarlo una volta di corsa: crede di vedere una scena di idillio poetico, dove vi è forse invece il più ributtante episodio di romanzo realista.

Così il Bonghi avrà spesso raffigurato il *Pievano di Montalceto* del Mamiani, forse solo perchè ne teneva incassettata la visione nella sua felice memoria.

Per chi perlustra largamente e frequentemente i villaggi e vi fa lunghe dimore, le risultanze di una inchiesta sarebbero in parecchi luoghi diverse. (*Interruzioni dell'onorevole Mel*) Consento al mio onorevole vicino che si riscontrano tut-

tavia dei buoni parroci della scuola evangelica e patriottica. Ma una volta sì! erano veramente numerosi. Ne furono grandemente beneficiati i nostri paesi; se ne onorarono le nostre famiglie. Erano tipi di uomini semplici e rispettabili, autorevoli e benefici, che facevano compito principale della vita l'imitazione di Cristo *qui tran-siit benefaciendo*.

Ma questo tipo, ripeto, si va assottigliando ed accenna di scomparire, se noi non lo rinfranchiamo. Del suo vecchio curato che viveva di Vangelo, il poeta Emilio Praga dovette soggiungere:

Il Vescovo narrò ch'egli è perduto
Perchè cantò nel dì dello Statuto.

(*Ilarità*).

Ora, nel clero si fa una selezione in un senso molto inverso, un po' per colpa della stessa autorità spirituale, chesi è impuntata in un programma di riconquista terrena, ma anche per colpa della nostra società civile. Siamo giusti con tutti. Questa società civile colla sua pretesa di legge atea, colle sue eccessive interpretazioni ed applicazioni della formola *libera Chiesa in libero Stato*, per disinteressarsi degl'interessi religiosi, che sono forse i più alti fra gl'interessi umani; col suo non osar più nemmeno nominare il nome di Dio ne' grandi discorsi, sostituendovi quello pagano fatalistico della fortuna, col suo getto continuo di ridicolo giornalistico e sociale anche sulle cose più sante; questa società civile disgustò ed allontanò poco per volta dal sacerdozio nobili cuori e civili ingegni che altra volta amavano entrarvi e militarvi. Ora, salve le dovute ed onorevoli eccezioni, le reclute del clero si fanno in istrati incolti e vengono su in una costrizione singolare d'ambiente, quasi senza spiraglio di scienza, senza modo di confronto e di esame e di scelta, avvelenate da quei sudici libercoli e foglietti che il Bonghi bollava giustamente come cattolici per ludibrio e che sono gli unici pascoli intellettuali loro concessi; — libercoli e foglietti, i quali insultano ed osteggiano ogni trovato, ogni manifestazione dell'attività, dell'istruzione e della filantropia moderna, maledicono i tranvai, i circoli filologici, le cucine economiche per gli operai, gli ospizii notturni, ogni dispensario della carità civile. Onde gl'imbevuti di tale veleno non si contentano di chiamare dal pulpito il vapore una invenzione del diavolo, ma (poichè siamo in tema di diritto penale e dobbiamo portare qui delle frasi come corpi di reato), predicano che il matrimonio civile è come quello che fanno i cani in piazza. (*Mormorio*) È stato riferito, stampato nei giornali e non contraddetto.

Quindi non è meraviglia se, contrariamente alla sentenza del Bonghi, qualche volta una parte del clero minore si mostra più aggressiva che non l'alto clero. Certamente ciò non toglie che all'alto clero spetti pur sempre maggiore imputabilità, perchè è desso che dà la mossa ai tuoni. Ma qui nell'alto clero, vi è una specie di civiltà curiale e di urbanità prelatizia che ammorbidisce gli attriti. Ne volete una prova? Qui, a Roma, facendosi i funerali di Vittorio Emanuele, si lasciò e si lascia nelle epigrafi l'epiteto storico di Re d'Italia, epiteto storico conservato perennemente sulla lastra del Pantheon.

Invece nello stesso Piemonte, dove pure il clero dovrebbe sentire vincoli di particolare gratitudine alla pia Casa di Savoia, vi furono municipi rurali, che se hanno voluto far cantare i preti per l'anima del Padre della Patria, hanno dovuto cancellare dall'epigrafe il *Re d'Italia* o staccarla dal frontone della Chiesa.

Che sconoscere e rinnegare l'unità italiana, e tentare di alterarla per rifar posto al potere temporale del Papa o quanto meno per ricacciare la città di Roma sotto il dominio teocratico, sia il dogma politico principale del nostro clero cattolico intransigente, che questo sia il punto principale, il perno della sua agitazione, lo dimostrano le stesse petizioni diretteci dai vescovi, e la recente allocuzione pontificia, contra il Codice penale. Lo dimostrò il curioso documento lettoci ieri dall'onorevole guardasigilli, documento, da cui si pare come l'intransigenza cattolica ritenga peccato mortale perfino il giuramento di fedeltà che sia prestato dal sindaco, dall'ufficiale amministrativo di un comune italiano.

Ma ciò che è più da osservarsi per noi, è la rete di agitazioni, con cui gl'intransigenti cattolici intendono attuare quel programma su tutta la superficie del regno.

Io ebbi in mano il *Manuale* stampato dell'*Opera cattolica*, e ne trascrissi scrupolosamente le principali disposizioni.

Essa opera si dice sorta per combattere la rivoluzione, che "ha spogliato a brano a brano il Sommo Pontefice del suo dominio", che il Manuale chiama il più sacro di tutti. E pone per capo saldo della propria azione l'ottenere il ripristino del potere temporale. "Il principio fondamentale (dice testualmente il Manuale) il principio fondamentale che ispira tale azione riposa nel riconoscere che il Sommo Pontefice ha il supremo diritto di rivendicare quella libertà e quella indipendenza, delle quali il *potere temporale* è, nelle attuali vicende, guarentigia. "

Questa azione si esplica e si allarga col sistema della obbedienza passiva gesuitica dal Comitato centrale o generale permanente ai comitati regionali, dai comitati regionali a quelli diocesani e da questi ai comitati parrocchiali.

Essi senza rinunciare, come dicono, ad *affermazioni più complete*, propongono di sfruttare (testualmente) *i mezzi legali*.

Adottano il segreto, suggerendo la preferenza degli abbozzi verbali al carteggio per mezzo delle regie poste. Si propongono di guadagnare le scuole pubbliche, e di ordinare le premiazioni scolastiche con la distribuzione di libri come quelli francesi dati inavvertentemente alle ragazze di Milano, in cui i garibaldini di Mentana erano qualificati banditi.

Si propongono di conquistare tutte le amministrazioni pubbliche, e sempre mirano ad uno scopo solo: la ripristinazione del potere temporale del Papa. Tanto è vero che, nelle loro istruzioni per le candidature ai Consigli comunali, si dà per motivo di esclusione di un cittadino dalle liste non l'aver dilapidato il danaro pubblico, o l'essersi dimostrato in altro modo indegno amministratore, ma l'aver assistito a un funerale civile od alla commemorazione della breccia di Porta Pia.

Ora, in nome di Dio vi domando, se questo programma, che ostentano i nemici interni della unità nazionale, non sia più grave, più minaccioso, non sia più pericoloso di quello che si possa apporre a qualsiasi nemico esterno. Se avremo dei nemici esterni (*quod Deus avortat*, per la fratellanza dei popoli!), essi, tutto al più, tireranno a pigliarci un'isola, o qualche provincia di confine. Ma i nemici interni, i clericali intransigenti, mirano addirittura a pigliarci la capitale, tendono alla decapitazione della patria italiana.

Ora, la questione chiara, netta, è posta in questi termini. Noi che ci premuniamo, con milizie e fortificazioni, contro i possibili nemici esterni, non dobbiamo pure difenderci contro i dichiarati nemici interni? Badi l'onorevole Bovio. Qui non è questione di giostra del pensiero, non è questione di filosofia, di ideologia o di libero esame, è questione di difesa dello Stato, della nazione, dei plebisciti, della stessa libertà statutaria, mercè cui possiamo esprimere liberamente i nostri pensieri. Nello stesso modo che Ella, se alcuno sforsasse la casa di Lei od aggredisse la sua persona, Ella, onorevole Bovio, non intavolerebbe con l'aggressore un dialogo filosofico, sui diritti e sui doveri dell'uomo (*Si ride*) o sui fondamenti giu-

ridici della proprietà, ma si appiglierebbe ad un'energica difesa, ebbene così noi dobbiamo fare davanti alle minacce e agli assalti dei nostri nemici interni.

Tutta la questione di opportunità per l'uomo di Stato e parlamentare sta nel vedere se questi nemici interni siano trascurabili, o no.

L'onorevole Toscanelli li reputa trascurabili; io no. E ne dico le ragioni. Anzi tutto, i nemici interni, di cui io discorro, se fossero deboli per sé stessi, potrebbero allenarsi, mediante la alleanza coi nemici forestieri. Non è lecito dimenticare la storia millenaria del papato politico, che ha sempre fatto il mestiere di chiamare gli stranieri in Italia.

I clericali intransigenti del 1859 erano austriacanti, e in tempi recenti, quando corsero rumori di bronci deplorabili con la nazione sorella di oltre Prejus, essi si mostrarono gallicizzanti.

I loro organi inferiori lasciavano sfuggire la minaccia ai liberali dei villaggi: " Verranno i Francesi a mettervi a posto! „

Ma quand'anche non riuscissero a tirarci addosso i nemici forestieri, questi nemici interni sarebbero sempre pericolosi per sé stessi, perchè noi improvvidamente, ripeto, con la nostra legge atea, con l'eccessiva interpretazione ed applicazione della formola *libera Chiesa in libero Stato*, abbiamo lasciato completamente nelle loro mani una delle più importanti forze sociali, il sentimento religioso. Sempre contrariamente alla sentenza dell'onorevole Bonghi, si palesa più dannoso l'abuso di questa forza per parte del basso clero, che non per parte dell'alto clero. L'alto clero risiede e s'arrota nei grandi centri, di fronte alla stampa, e al foro, davanti all'Università e all'accademia, in concorrenza coi circoli, coi saloni e coi comizi, in mezzo a tutte le contraddizioni della cultura e della vita cittadina, mentre il basso clero può frequentemente spadroneggiare nei piccoli centri. Quivi per molti casi è inutile dire: " correggiamo la libertà con la libertà, contrapponiamo discorsi a discorsi, facciamo la lotta delle idee. „ Nei poveri villaggi il pulpito della chiesa è l'unica tribuna pubblica, tribuna pubblica, che noi stessi col nostro Codice penale rendiamo intangibile, esente da ogni contraddizione. Chi nel piccolo villaggio, domando a voi, chi potrà servirsi della libertà per ingaggiare la lotta delle idee, per neutralizzare la propaganda antipatriottica di un cattivo prete? Chi contrasterà utilmente alla predicazione diretta a ferire le leggi e la integrità della Nazione? Forse i poveri maestri elementari? forse i medici condotti?

Riconosco, nel loro modesto ceto, esservi dei grandi, quantunque oscuri, patrioti; ma essi hanno una breve cerchia d'azione e sono esautorati dalla magrezza dei loro stipendi. E se voi con le vostre pedagogie normali, e con le vostre facoltà universitarie li educate per giunta alla dottrina del materialismo, può darsi che alcuni di essi, prendendo il materialismo sul serio e producendolo alle ultime conseguenze, trovino logicamente più comodo fare la partita a tarocchi, e assicurarsi la maggioranza del Consiglio comunale. L'azione del cattivo prete nei piccoli centri è tanto più tremenda in quanto che ivi il Governo non sa ancora farsi molto amare, e vi si fa conoscere, si può dire, soltanto con l'esattore, con l'agente delle tasse, e con l'ispettore demaniale ed altri *missi dominici*, capaci, di portare via con una sola occhiata da falco ventimila lire d'aumento sui fabbricati, capaci di scoprire scartabellando un monte di carte bollate un errore di quattro lire e di stiaffarci su una multa di ottocento; vere razzie abissine.

Ebbene, ponete in queste popolazioni già amareggiate dall'abbandono o dai mali trattamenti del Governo, ponete un cattivo parroco che le riattizzi continuamente contro il Governo stesso, chiamando il Re nostro, un re *usurpatore*, narmando al ritorno dal pellegrinaggio di Roma che ha visto egli stesso co'suoi occhi i reali carabinieri che si aggiravano intorno al Vaticano per non lasciar fuggire il Santo Padre dal carcere, in cui lo costringe la rivoluzione. Mettete che parroci di tale fatta spieghino a loro modo la questione del potere temporale; dicendo: " Vedete, figliuoli miei, è una questione di mio e di tuo; che cosa direste, se vi spogliassero a forza delle vostre giornate di terreno? Ebbene la stessa spogliazione venne fatta dal Governo italiano al Papa. „ I poveri contadini non riescono spesso a comprendere da se stessi che la libertà dei popoli e la stessa dignità dell'anima umana cristiana non si misurano a pertiche o a giornate di terreno! (*Benissimo!*)

Ebbene, non vi immaginate il guasto morale profondo che tali preti delinquenti producono nelle popolazioni campagnuole!

L'onorevole Rosano con la sua focosa eloquenza vi rese le tristi impressioni ricevute dallo spettacolo di un vescovo trascinato sui banchi degli accusati e poi trionfalmente assolto.

Io domando all'onorevole Rosano, se non è più triste, se non è più deleterio lo spettacolo di sacerdoti impuniti che bistrattano con periodico

maleficio la patria, le leggi, le istituzioni. (*Benissimo!*)

Non dico che tutti i parroci diano i risultati che si possono aspettare dallo *specimen* per me postovi innanzi. Riconosco un'altra volta col Bonghi e con l'onorevole amico vicino, che si ammirano e si venerano tuttavia dei pastori austeri ed evangelici, i quali si rifiutarono persino di firmare la petizione pel potere temporale, e con coraggio commovente diedero al gregge pubbliche ragioni del loro rifiuto.

Ma questi buoni esemplari si fanno per le ragioni accennate sempre più rari. Ora si direbbe che il bisogno di far carriera, o quello di evitare per lo meno delle noie, costringa molti preti, soprattutto fra i giovani, ad essere anti-patriottici.

L'opposizione stessa che gli ordinari diocesani fanno con l'esame sinodale a tutte le elezioni popolari dei parroci, anche a quelle consacrate da istrumenti notarili, e da consuetudini sempre rispettate *ab antiquo*, impedisce la scelta di parroci in armonia con la vita civile e coi voti dei cittadini.

Già vi ho fatto conoscere l'istituzione dei comitati parrocchiali annessi all'opera cattolica, che sono una rete distesa su tutta la nazione per preparare la così detta piena indipendenza del Papa, *idest* la restaurazione del potere temporale col *minimum* della decapitazione pel regno d'Italia. Orbene, secondo gli articoli 1, 4 e 10 del regolamento dell'opera cattolica, il parroco è il fondatore, l'ausiliario, il guidaiuolo, il presidente onorario nato del comitato, ha sempre il diritto di assistere alle sue adunanze o personalmente o per mezzo di sacerdote delegato, e quando lo creda opportuno, può porre il *veto* alle sue deliberazioni.

A questo punto non credete voi, o colleghi, che lo Stato ha il diritto e il dovere di intervenire, quando il parroco si fa agente politico contro il Governo stesso, da cui venne istituito? Imperocchè questo è il lato più spiccato della questione. È la stessa società civile, che dà la personalità giuridica alle parrocchie e conferisce loro la possibilità di possedere ed accrescere; supedita le congrue alle prebende più povere; investe i beneficiati. Avete mai assistito in qualche paesello alla presa di possesso che un nuovo curato faccia della sua parrocchia? In mezzo a quella festa caratteristica di ricevimenti, di processioni, di laudi e di scampanate, spicca la figura del regio economo o subeonomo dei beneficii vacanti, che con tanto di nastro nazionale all'oc-

chiello immette il prevosto nel possesso dei beni parrocchiali.

Ora non trovate voi una suprema dabbennaggine, che l'autorità civile conceda ai preti l'esercizio di una funzione importante, e fornisca loro i mezzi materiali e morali per esercitarla affinché essi li adoperino licenziosamente contro lo stesso Governo nazionale?

Il nostro Statuto, le nostre leggi in molti modi riguardano e proteggono il sacerdozio.

Lo stesso Codice penale tutela rigorosamente l'esercizio del puro culto.

Il godere de' beni ecclesiastici e della personalità giuridica non è già per sé un vantaggio sociale che deve essere sorvegliato e condizionato? Il prete, per quanto vogliate svellerlo con le vostre astrazioni dal suo margine storico, è un ufficiale della società, e sto per dire, un ufficiale dello Stato, un ufficiale che dovrebbe essere di morale pubblica.

Il Mirabeau chiamava i ministri del culto *des officiers de morale et de religion*. E il Friedberg considera nel sacerdote una specie di funzionario pubblico non diretto, ma indiretto, e dice che lo Stato gli conferisce in qualche guisa una missione civile.

Pertanto le provvidenze proposte contro gli abusi del clero si hanno a considerare non come eccezionali, ma come eque e proporzionali. Invece alcuni combattono queste comminatorie considerandole come eccezionali, perchè essi dicono: tali comminatorie vedono, inquisiscono nel prete il prete, anzichè l'uomo e il cittadino. Ma per chi bene avvisi (e ciò non dovrebbe sfuggire alla sottigliezza degli onorevoli oppositori) a questo mondo ogni eguaglianza è proporzionale.

Nessuna eguaglianza statutaria può escludere le diverse condizioni di uomini, donne, vecchi, bambini, magistrati, scritturali, ecc.

Voi tasserete come eccezionali le leggi, che abbiano speciale riguardo alle speciali condizioni di età, sesso e professione?

Non contempla forse lo stesso Codice gli speciali reati dei medici, dei farmacisti, dei notai, dei funzionari pubblici, delle levatrici?

Il semplice buon senso ci avverte, che si deve colpire il prete, come prete e non come semplice cittadino, allorchè egli adempie determinate funzioni, che si possono solo adempiere nella veste sacerdotale. Così quando un sacerdote al capezzale di un moribondo pone un'ammenda di denaro, come prezzo di assoluzione dal peccato di aver comperato legalmente dei beni ecclesiastici o di aver ottemperato ad altra legge dello Stato

come all'obbligo della leva o di giurato, ecc., il sacerdote abusa di una funzione, di cui è specialmente investito; imperocchè il semplice cittadino non è di regola generale abilitato all'amministrazione de' sacramenti.

Ed il prete, amministrando i sacramenti od attendendo ad altra sua speciale funzione, non è un mitingaio o un giornalista che si valga del diritto comune di associazione o della comune libertà della stampa.

Adunque non si parli di eccezionalità, quando vi è manifesta giustizia proporzionale.

E questa proporzionalità richiede la estensione delle comminatorie, di cui si tratta, a tutte le persone appartenenti ad ordini religiosi

Chi si iscrive o si vota ad un ordine religioso, si separa dalla restante società per far parte della Chiesa militante; assume speciali obblighi di confortare le anime; e quando si serve dell'adempimento di quest'obbligo per crocciare invece le anime contra le leggi e la patria, sia chierico o monaca, è delinquente.

La legge punisce coloro che danno di piglio nell'averne, nella vita e nell'onore altrui; e lascerà impunito chi tormenta un'anima per farlo rinnegare la fede avita o la patria?

Noi Stato, noi legislatori, perchè ci vorremmo ostinare a ravvisare e tutelare la libertà di coscienza soltanto nei sacerdoti minacciosi e non mai nei fedeli credenti?

È facile per voi che, siate e non siate volterrani, navigate comodamente per gli spazi della cultura e della vita civile, è facile il dire: chi non vuole farsi tormentare l'anima dal prete non lo mandi a chiamare. Ma il contadino che tiene per principale tesoro della sua vita la consolante fede dei suoi maggiori, la femmetta del Manzoni, usa a deporre la sua spregiata lacrima nel seno regale della Madonna, mettiamo che siansi arrischiati a comperare ai pubblici incanti un campicello pel figlio che tornerà da soldato.

Torna il figlio dal reggimento, chiamato da un telegramma, perchè ha la madre in agonia.

Trova al capezzale della inferma un prete o una suora che impongono all'agonizzante come ultimo irriducibile prezzo del viatico religioso la firma ad un *pagherò* illegale, una ritrattazione e una ammenda, perchè il campicello venduto dal Governo era anticamente di un monastero.

Il figlio con le idee che ha portato dal reggimento reagisce contra l'inumana coercizione. Immaginate lo spasimo dell'agonizzante in lotta fra l'amore del figlio cui adora, e i terrori crudeli

minacciati dal prete o dalla monaca. Immaginate lo strazio del padre, la lotta intima del figlio.

Ma è più crudele questa tragedia portata in casa della povera gente, fra l'agonia di una moribonda, e i dolori di una famiglia che vede spirare la persona più cara, la mamma, io dico, è più crudele questa tragedia, è più grave la relativa delinquenza che non quella di chi assalta ed ammazza per la strada.

Se il Governo e la legislazione sono una tutela soprattutto dei deboli, dei poveri, degli onesti, io dico che non devono rimanere impassibili davanti a crudeltà così inique. (*Sensazione*).

Per tema di martirizzare dei prelati non lasciate impunemente martirizzare dei poveri popolari.

E se volete torvi ogni preoccupazione di martirio, levate pure dalle disposizioni contra gli abusi del clero la prigione e le altre pene corporali.

Castigate i preti senza cuore in ciò a cui i preti senza cuore ci tengono di più; nella borsa! Castigate l'avara Babilonia nel culto degli idoli d'oro e d'argento; contra il prete delinquente, giù grosse multe; e soprattutto sempre la sospensione o la privazione del beneficio.

Adunque niun dubbio che la più luminosa giustizia comandi la repressione degli abusi del clero.

Abbiamo già visto come questa difesa sociale sia necessaria.

L'eloquente guardasigilli ieri ne dimostrò la necessità storica: così rispose a quel distinto oratore, che pur accurato in altre parti della sua orazione, quando trattò degli abusi del clero, si lasciò trasportare dal movimento oratorio a dire cose inesatte sostenendo che alla fin dei conti l'Italia risorse e si ricompose senza le disposizioni di cui si tratta.

Ebbene il Codice penale del 59, contemporaneo al risorgimento italiano, aveva accolto appunto la legge speciale del Rattazzi contra gli abusi del clero. Quelle disposizioni si modificarono solo nel 1871, quando lo Stato si integrò e posò con la capitale a Roma.

Ora precisamente si tratta di far rivivere quelle disposizioni contro gli abusi del clero, le quali servirono ad infrenarli durante il risorgimento.

Vi ha di più. Anteriormente alla legge Rattazzi del 54 vigea all'egida dei concordati, del giure canonico, e delle regie garantite un diritto eccezionale, per cui si cacciavano stragiudizialmente col così detto *appello per abuso* i vescovi senza giudizio.

Così monsignor Franzoni, arcivescovo di Torino, venne sfrattato, perchè aveva ricusati i sa-

cramenti all'anima buona del conte Santa Rosa, ritenuto complice della abolizione del Foro ecclesiastico.

Fu Angelo Brofferio, della cui vibrante eloquenza abbiamo qui un vivente ricordo nel suo degno congiunto Tommaso Villa, fu Angelo Brofferio che specialmente reclamò nel Parlamento subalpino anche pei preti delinquenti il diritto comune scritto in una legge comune da esplicitarsi in libero giudizio. Pertanto la giusta necessità di questa legge è dimostrata dalle condizioni presenti, dalle tradizioni storiche e, che è più, dalle stesse ammissioni e dalle sfide della parte interessata.

Il Pontefice e i vescovi, visto che ci accingiamo a votare la legge, non negano già che vi siano abusi nel clero; anzi l'episcopato napoletano ammise esplicitamente che i sacerdoti possono pure turbare le famiglie. "Quando il male sia certo e provato, basta che se ne dia notizia al vescovo, il quale non mancherà di compiere il suo dovere."

"La chiesa è una società perfetta," soggiunge il Sommo Pontefice.

Queste dichiarazioni, come dimostrò l'onorevole Gallo, sono un tentativo inutile di sollevare la declaratoria del fôro, perchè da un pezzo, e lo attesta la Colonna Siccardi a Torino, abbiamo abolito il fôro ecclesiastico.

Ma prima che noi ci accingiamo a fare questa legge, sentite come i clericali ci provocavano, accusandoci di non reagire.

Posso riferirvene la testimonianza col latino di sacristia di una parodia del Diario Vaticano, di un redivivo Burcardo.

(*Folia sparsa ex Diario Vaticano Burcardi minoris*): "Vidistis qualis canaglia sunt hi buzzurri? bastat mostrare eis dentes, et lasciant omnia facere."

Qualche anno fa, notai in una corrispondenza romana al clericale *Courier de Genève* il vanto, perchè alle provocazioni clericali il Governo italiano zittiva, mentre a consimili provocazioni si adergono i Governi stranieri. Ebbene questa acquiescenza veniva giudicata non come una mansuetudine cristiana, ma come una vigliaccheria di chi si sente in colpa.

Scriveva il corrispondente clericale: "*c'est le silence du criminel devant la sentence qui le condamne.*"

Infine facciamo la giustizia per non parere noi colpevoli.

Questa giustizia è reclamata non pure dalla difesa sociale dello Stato e del popolo, ma dagli

interessi della parte buona del clero, come ieri bene affermò il guardasigilli, ed io soggiungo: è reclamata dal bene della Chiesa, dagli interessi religiosi.

Io credo alla bontà morale del sentimento religioso; io credo che senza questo sentimento l'umanità si affatica invano a trovare la base del convitto umano; io credo che, senza il dovere e il sacrificio imposti dal sentimento religioso, la società viene abbandonata alla lotta, alla preda, più o meno larvata degli interessi materiali.

È precaria la vita morale, che si fonda su sentimenti atavistici, contrarii alle scientifiche convinzioni, sentendo, come dice Renan, il suono leggendario delle campane di un villaggio sommerso nel lago del nostro cuore.

Io temo che del doloroso primato criminale, di cui non si vanta l'Italia, che dello *stock* enorme de' malfattori da noi tenuto in magazzino, molto si debba imputare al dissidio che serpe in Italia fra il sentimento patriottico e il sentimento religioso.

Ho sentito dall'onorevole Rosano citare il discorso che Diomede Pantaleoni recitò in Senato contra la legge sugli abusi del clero, quando essa venne proposta in forma speciale.

Orbene, io sono in grado di comunicarvi una lettera inedita di quel valentuomo a Massimo d'Azeglio, all'artista, cavaliere, patriota e uomo di Stato, che aveva scritto le *Questioni urgenti*. Gli scriveva nel 1862, in proposito dell'abolizione del potere temporale dei papi e della destinazione di Roma a capitale d'Italia:

"Ma tu mi dirai: e il Papato? e i cattolici?... È anzi pel Papato, è pei cattolici, è per la religione che io voglio la fine del Governo temporale; ti pare egli che le razze latine che ora risorgono, possano andare innanzi con quella peste, con quella maledizione, con quella profanazione del Papato attuale? Stimi tu che nazioni possano stare senza una religione o con una religione che faccia a calci colla loro civiltà? E come possiamo andare innanzi con una religione, che rinnega la civiltà nostra? Non vi ha che tre casi possibili: 1° o rinnegare la propria civiltà ed adattarsi alle esigenze delle credenze e lo fanno i gesuiti e i gesuitanti e con quali belli e buoni frutti, tu lo sai, eppoi una razza o una nazione, che si assoggetti a tale degradamento e inferiorità, finisce conquistata; 2° o rinnegare le credenze e vivere senza religione. Lo può un individuo, ma giammai una nazione ed anco io non conosco un solo uomo, che non abbia una

religione a sè; 3º riformar la religione e metterla in rapporto con la civiltà. Gli è ciò che io ho voluto da trenta anni a questa parte e ci ho lavorato sempre. Ma come vuoi che la Chiesa si riformi, se la costringi in quelle forme, in quelle pastoie del Governo temporale? Liberala da quelle pastoie... »

Ciò che Diomede Pantaleoni diceva dei benefici che la cessazione del potere temporale doveva portare alla Chiesa, noi possiamo presagire da questa legge, che servirà a purificare il culto religioso, esonerandolo dai gravami delle parti politiche e preservandolo dalle contaminazioni delle cupidigie terrene.

Si fa del bene alla religione contenendo il prete nei confini del suo dovere religioso; come si fa del bene ai corpi amministrativi, interdiciendo loro di immischiarsi in brighe politiche.

L'onorevole Toscanelli ha puntellato il suo discorso, con una sentenza del Machiavelli, sulla importanza sociale della religione. La sentenza fu tratta dai discorsi sulla prima Deca di Tito Livio (libro I, capo XII), ed è precisamente questa:

« Così come dove è la religione si presuppone ogni bene, così dove ella manca si presuppone il contrario. »

Ma l'onorevole Toscanelli, che aspira rettamente al Paradiso, in quella citazione si diportò come narra di Paolo e Francesca l'inferno dell'Alighieri:

Quel giorno più non vi leggemmo avante.

Chè se l'onorevole Toscanelli avesse voluto leggere avante, avrebbe trovato immediatamente appresso nel Machiavelli:

« Abbiamo dunque con la Chiesa e coi preti noi italiani questo primo obbligo d'essere diventati senza religione e cattivi. »

Ma ne abbiamo ancora uno maggiore, soggiunge il Machiavelli, ed è l'impedimento che il potere temporale dei Papi ha sempre frapposto all'unione d'Italia; perchè l'impero temporale non è mai stato sì potente e di tal virtù che abbia potuto occupare il restante d'Italia, nè così debole che per paura di non perdere il dominio delle cose temporali, non abbia potuto convocare un potente straniero a difenderlo.

Onde il Machiavelli nella stessa pagina citata dal cattolico nazionale Toscanelli, altro che repressione degli abusi del clero! avrebbe voluto regalare la Santa Sede alla Svizzera; che anche in quei

tempi era ammirata per religione e virtù antica, per ordini liberi e militari.

Machiavelli aggiungeva la scommessa, che la Corte pontificia traslocata in Svizzera sarebbe riuscita a corrompere anche le rocce di quel sano paese.

Noi non vogliamo come il Machiavelli regalare il Papa alla Svizzera; teniamoci pure di averlo con noi. Ma ripetiamo a Leone XIII ciò che Giuseppe Mazzini nel 1847 scriveva a Pio IX:

« Siate credente! Aborrite dall'essere re, politico, uomo di Stato... Non vi contaminate di diplomazia... Date uno spettacolo nuovo, unico al mondo; avrete risultati nuovi, imprevedibili da qualunque calcolo umano.

« Annunciate un'era, dichiarate che l'umanità è sacra e figlia di Dio; che quanti violano i suoi diritti al progresso, all'associazione, sono sulla via dell'errore; che in Dio sta la sorgente di ogni Governo; che i migliori per intelletto e per cuore, per genio e per virtù hanno da essere i guidatori del popolo. Benedite a chi soffre e combatte; biasimate, rimproverate chi fa soffrire, senza badare al nome ch'ei porta, alla qualità ch'ei riveste. I popoli adoreranno in voi il miglior interprete dei disegni divini; e la vostra coscienza vi darà prodigi di forza e di conforto ineffabile. »

Se il Sommo Pontefice ascolterà la voce di oltre tomba dell'apostolo religioso Giuseppe Mazzini, se d'altra parte il Governo italiano non si contenterà di questa legge proibitiva, punitiva, ma la corroborerà con altre di bene pubblico positivo, se non si contenterà di imporre la scuola elementare ai bambini, ma la completerà con una istruzione ed una educazione patriottica per tutti gli adulti, se farà sentire il beneficio dell'unità, della libertà e della idealità italiana in ogni angolo del paese, noi, da questa Roma, che con la conquista e col diritto latino ha data una prima unità al mondo, e col reggimento spirituale del Papa nei tempi puri della Chiesa ha improntato di universalità l'amore cristiano, noi auguriamoci si diffonda alla società che si dibatte tra la scienza e la fede, una nuova aura di vita, la vita dei buoni, dei savii e dei liberi. (*Bravo!* — *Approvazioni*).

Voci. La chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Chimirri. Chiedo di parlare contro la chiusura.
Villa, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare contro la chiusura.

Chimirri. Prego la Camera di considerare che in seno alla Commissione su questioni gravissime vi fu una doppia corrente di opinioni. Le opinioni della maggioranza avranno un oratore eloquente nell'onorevole Villa.

A me sia lecito esporre le ragioni e le opinioni della minoranza. Io credo che in una materia di tanta importanza, la Camera non vorrà impedirmi di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Villa, relatore. Io non intendo di contrariare nè l'onorevole Chimirri, nè i desideri espressi da coloro che hanno chiesto la chiusura. Soltanto mi permetto di pregare l'onorevole presidente di voler provocare dalla Camera il voto che, ove mai si chiuda la discussione, sia riservata per ultimo la facoltà di parlare al presidente ed al relatore della Commissione.

Presidente. Devo dichiarare che, è nelle consuetudini della Camera di riservare la facoltà di parlare al relatore soltanto; ma io non conosco consuetudine per la quale sia riservata la facoltà al relatore ed al presidente della Commissione. Se la Camera intenderà, per deferenza all'illustre presidente ed all'illustre relatore, di riservare la parola all'uno ed all'altro, io sarò ossequente a suoi desideri.

A me correva l'obbligo di avvertire di ciò la Camera.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io prego la Camera di accogliere la proposta, che ha fatta l'onorevole relatore, facendo sì che, non già a termini del regolamento, ma per quel potere che ha sempre la Camera, sia all'illustre presidente della Commissione, che ha tanta autorità in un tale argomento, riservato di parlare. (*Benissimo!*) Ed anzi, se mi fosse lecito, aggiungerei una parola di raccomandazione.

Vorrei che si consentisse la facoltà di parlare anche all'onorevole Chimirri poichè egli desidera di parlare in nome della Commissione, sebbene la minoranza abbia avuto un eloquente interprete nell'onorevole Spirito. È mio desiderio che i diritti delle minoranze sieno tutelati interamente. (*Benissimo!*)

Presidente. Io dunque propongo alla Camera, che non voglia chiudere la discussione affinchè l'onorevole Chimirri possa parlare a nome della

minoranza della Commissione. Dopo che l'onorevole Chimirri avrà parlato, propongo si chiuda la discussione e sia riservata la facoltà di parlare all'onorevole presidente e all'onorevole relatore della Commissione. (*Benissimo!*)

Metto a partito questa proposta.

(*È approvata.*)

Onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Voci. A domani, a domani.

Chimirri. Rendo grazie all'onorevole guardasigilli per la cortesia usatami ed alla Camera per l'indulgenza, con la quale ha accolto la mia preghiera.

L'onorevole ministro cominciò ieri il suo dotto ed elevato discorso compiacendosi del giudizio favorevole che la maggior parte, anzi quasi tutti gli oratori avevano portato intorno a questo disegno di un nuovo Codice penale. Ed io soggiungo che delle lodi prodigate se una parte va giustamente attribuita ai pregi incontestabili del progetto, la più larga e la migliore riviene come debito omaggio all'esimio giureconsulto, che vi pose lungo studio e grande amore.

Ma andrebbe lungi dal vero chi volesse giudicare alla stregua di quelle lodi il valore pratico del progetto che discutiamo, nè saprei acconciarmi senza riserva alla massima ricordata ieri del principe di Bismarck, che val meglio un Codice unico e mediocre che parecchi buoni.

Il principe di Bismarck potrà essere stato indotto in quella sentenza dalle condizioni specialissime, che rendevano indispensabile dopo il 1870 in Germania l'unificazione legislativa, in quantochè l'unità germanica non uscì dal crogiuolo degli avvenimenti così compatta come l'unità italiana. Il gran Cancelliere sentiva il bisogno di stringerla con più saldi vincoli; ed il Codice penale si prestava a questo effetto. Fu dunque la necessità politica, che impose al principe di Bismarck di anteporre ad ogni altro riguardo l'unificazione legislativa, e quella necessità s'impose di riflesso al Parlamento.

Ma non sono identiche le condizioni nelle quali noi ci troviamo.

La nostra unità è troppo salda e direi quasi antica per non aver bisogno di simili espedienti.

L'unità del Codice penale è certamente utile, e desiderabile anche da noi, ma non per ragioni politiche, sibbene per motivi di equità sociale, avvegnachè il Codice penale fa parte del diritto pubblico interno, e non vi ha nulla che tanto offenda il sentimento della giustizia, quanto la disuguaglianza de' cittadini avanti la legge penale.

Ma, fra gli estremi del dilemma: o un Codice unico mediocre, o più Codici eccellenti, v'è un termine di mezzo: un Codice solo e buono, che sia degno delle nostre tradizioni giuridiche, e adatto a' bisogni del nostro paese. Questo io desidero, questa è lo scopo, che tutti vogliamo raggiungere, nè siamo così lontani dalla meta come pare a taluno.

Dopo ventidue anni di preparazione e di studi ci sta dinanzi un progetto accuratamente e scientificamente elaborato, forse con troppa scienza. In questo progetto, chi lo nega? vi sono pregi grandissimi; ma solo perchè il disegno nelle grandi linee è corretto, ed accettabile nel suo complesso, dovremo chiudere gli occhi sui difetti che ne guastano la venustà e l'armonia; ovvero dopo averli rilevati, passarci sopra nella fiducia che altri a tempo migliore li emendi? Non mi pare.

E poichè fu citato ad esempio il principe di Bismarck, mi sia lecito ricordare che sebbene incalzato da un'alta ragion politica, alla quale ogni altra doveva cedere, dal bisogno cioè di stringere meglio insieme le membra sciolte della gran patria tedesca, nondimeno quel solenne uomo di Stato, che tutto ardisce, non osò sforzare il Parlamento tedesco alla prova, che ci si vuole imporre. In tanta urgente, e giustificata necessità, e non ostante l'autorità grandissima che ha in Germania per la sua costituzione il potere esecutivo, il principe di Bismarck, incoronato dall'aureola della vittoria, il principe di Bismarck onnipotente, nel presentare il Codice al Parlamento non gl'impose l'audace dilemma, o con questo o su questo; *aut sint ut sunt aut non sint*, nè pretese che l'Assemblea votasse senza discutere, o discutesse senza votare, giacchè a questo in sostanza si riduce la votazione complessiva di un Codice senza la possibilità d'introdurvi emendamenti. Anche nella fretta e sotto la pressione dell'urgenza, il principe di Bismarck lasciò alle due Camere piena libertà di discutere e di emendare il progetto del Governo, e così e non altrimenti fu discusso e votato in Germania il Codice penale senza discostarsi di una linea dalle norme ordinarie, con le quali si suole approvare ogni altra legge. Io non so perchè noi dovremmo seguire un'altra via.

Per indurci a farlo fu detta e ripetuta una ragione, la quale, comunque si cerchi velarla di apparenze oneste, non giova certo a rialzare nel concetto del paese il prestigio delle istituzioni parlamentari, che stanno tanto a cuore all'onorevole ministro.

Si è fatto trapelare e si cerca d'insinuare il

timore, che se non si vota l'allegato tale e quale, se la Camera vi mette sopra le mani, e tenta soltanto di migliorarlo in qualche parte, il Codice penale non si unificherà per un pezzo, e che, sfuggita questa occasione, passeranno degli anni prima di raggiungere la sospirata meta. Signori, codesta è una esagerazione. Nel nostro paese si vanno di tratto in tratto creando certe correnti di opinioni fittizie e, quando la mossa è data, tutti la seguono, tutti ripetono la stessa cosa senza chiedere o farsene ragione.

La unificazione sarà ritardata, non avremo più il Codice unico se il Parlamento discute, o migliora le singole disposizioni del progetto! Ma come, ma perchè, e che singolare maniera di ragionare è codesta?

Se non abbiamo ancora un Codice penale unico di chi è la colpa? Bisogna che il paese lo sappia. Se vuoi, la colpa è di nessuno, ma non si dia ad intendere che l'indugio dipende da' metodi o dall'organismo del Parlamento, o, peggio ancora, dalla sua incapacità di legiferare in materia di Codici.

Si è studiato ventidue anni, sta bene, e vi par troppo, per dare all'Italia, che fu maestra al mondo, un Codice penale degno delle sue gloriose tradizioni e de' presenti bisogni?

L'Ungheria, volendo provvedersi di un Codice penale da surrogare al *jus tripartitum* di Werböery, ed alle pratiche varie e confuse, che regolavano il dritto punitivo in quel paese, iniziò nel 1840 il lungo e malagevole lavoro, e non ne venne a capo che nel 1878, dopo 38 anni di studi, di tentativi, di prove e di riprove, e nessuno si lamentò dell'indugio e tutti ne riconobbero i benefici effetti, avvegnachè l'opera ne uscì in ogni parte ponderata e perfetta.

Infatti l'incarico di compilare il nuovo Codice nel 1840 era stato affidato ad una Commissione di cinquantacinque membri scelti nelle due Camere fra i più reputati e competenti, i quali imbevuti delle teorie più in voga, in luogo di preparare un Codice, che rispondesse alle condizioni reali del loro paese, si misero in capo di fare un'opera stupenda, monumentale; e tratti da questa smania de' monumenti (la quale guasta tutto in Italia e fuori!) quella Commissione fece un progetto, che, nelle linee principali, somiglia a capello al progetto che discutiamo.

In quel progetto, come nel nostro, si aboliva la pena di morte, cancellavasi ogni distinzione fra crimini e delitti, si adottava il principio della pena unica per ogni sorta di reati e la segregazione cellulare nella forma più rigida; e con la soppres-

sione dei minimi concedevansi al magistrato quella sterminata latitudine, che a ragione fu rimproverata al disegno dell'onorevole Zanardelli.

Il dissenso fra le due Camere della Dieta, impedì che una riforma tanto ardita e francamente rivoluzionaria andasse ad effetto, e fu la fortuna di quel nobilissimo paese; imperocchè, abolito nel 1860 il Codice austriaco, che gli era stato imposto dopo le vicende del 1848, e ripresi gli studi legislativi interrotti, la nuova Commissione eletta nel 1867, con savio discernimento, tolse dal progetto del 1843 quanto vi era di pratico e di buono, mise da banda le riforme audaci e compilò un Codice, che risponde ai principii della scienza, senza fare del paese un campo di esperienze legislative.

Quel progetto, così preparato e meditato, fu nel 1872 sottoposto all'esame del famoso giureconsulto M. Csemegi e riveduto ed emendato dalle Commissioni parlamentari e dalle due Camere, che lo discussero durante un mese, divenne il Codice del 1878.

A che dunque sgomentarvi, o signori? Da noi è vero, si è studiato, come si è studiato in tutti gli altri paesi, ma non si è perduto tempo da nessuno.

Ricordatevi che nel 1874 il nuovo Codice penale era pronto, e fu sottoposto al giudizio del Senato.

Quell'alto consesso lo discusse largamente, profondamente tanto in seno della Commissione, quanto in pubblica adunanza, dando a tutti ampia facoltà di proporre correzioni ed emendamenti; e da quella prova il progetto ministeriale uscì tecnicamente migliorato, e moralmente autorevole, come ebbe ad osservare l'onorevole Mancini nella pregevolissima relazione da lui premessa al progetto del 1876, ove si leggono queste nobilissime parole:

“ Anzi che ritirare il progetto (quello votato dal Senato) il Governo si appigliò ad un altro partito più modesto e spedito, ed egualmente costituzionale, quello di proporlo nel testo già presentato (dal Vigliani) una serie di modificazioni in forma di emendamenti, sottoponendoli alla stessa Commissione già costituita nella Camera.

“ Tuttavia, anziché aver fede nella mia opinione individuale, fui lieto di poter dare un giusto attestato di ossequio e riverenza a quell'alto consesso che, consacrando all'esame del progetto lunghe e sapienti cure, lo avea approvato dopo una memorabile discussione, che rimarrà tra i migliori esempi della operosità delle assemblee

legislative; e di poter dare una prova di rispetto e di solidarietà nei principii alla Commissione della Camera elettiva, di cui io stesso ero parte, e nella quale sedevano giureconsulti egregi per dottrina e per esperienza, lasciandola estimatrice tanto del progetto, nello stato in cui le fu presentato, come degli emendamenti che le venissero proposti. ”

E questo serva di risposta a coloro, i quali temono che la discussione e l'esercizio del dritto di emendamento, da parte dell'Assemblea, metta in pericolo l'euritmia, e la compagine organica del Codice. Contro cosiffatti immaginari e pusillanimità timori sta il fatto, che gli emendamenti introdotti dal Senato, a confessione dello stesso onorevole Mancini, migliorarono il progetto del Governo, tanto vero ch'egli lo accettò per testo, e senza sconvolgerlo da capo a fondo, come fa il disegno dell'onorevole Zanardelli, si contentò di ritoccarlo. E nel fare questi ritocchi, egli, che pure è sommo, volle essere sussidiato dagli autorevoli pareri dei più valorosi criminalisti, e non si limitò a consultare soltanto qualche professore, ma chiese consiglio alla magistratura e alla curia, che alla dottrina aggiungono la pratica e l'esperienza.

L'onorevole Mancini, facendo tesoro di tanti consigli, staccò il primo dal secondo libro del progetto, e modificatolo come gli parve meglio, nel novembre del 1876 lo presentò alla Camera dei deputati.

Una Commissione extra-parlamentare continuava intanto gli studi sul secondo libro.

La Camera dei deputati si occupò senza indugio e con amore della parte del progetto sottoposta alle sue deliberazioni: lo studiò, lo discusse e lo migliorò, e nessuno allora pose in dubbio la competenza dell'Assemblea, o la possibilità di discutere e votare il Codice senza ricorrere a metodi insoliti ed eccezionali. Non si discusse articolo per articolo, ma ad ognuno fu lecito di esprimere il parer suo, non solo sull'insieme, ma sulle particolari disposizioni e di proporre, a suo grado, rettifiche ed emendamenti. La discussione durò appena una settimana e non fu senza profitto.

Il Parlamento italiano ha dimostrato adunque co' fatti come si possa utilmente e in breve tempo discutere ed emendare un progetto di Codice penale.

Ma, si dirà: credete voi di ottenere per questa via un'opera perfetta?

Perfetta no, giacchè il lavoro di un'Assemblea

numerosa ha anch'esso i suoi inconvenienti; ma io penso che i Codici non possono, come la Minerva omerica, venir fuori in pieno assetto dal solo cervello di Giove, ma devono sgorgare dalla coscienza viva ed illuminata del paese. Più sono, si agitano e si discutono e meglio rispecchiano la vita nazionale.

In codesto lavoro di attrito, di opinioni e d'interessi è facile incorrere talvolta in qualche errore, ma i Codici elaborati a questo modo sono da preferire a' Codici compilati nel silenzio di un Gabinetto da uomini di studio, i quali intenti a soddisfare le esigenze o le aspirazioni della scienza astratta o i pregiudizi di una scuola poco o nulla badano ai bisogni della vita pratica, allo stato della criminalità, ed alle condizioni speciali e locali, a cui devono conformarsi tutte le leggi, e specialmente il giure punitivo.

Quanto al secondo libro esso non fu discusso, perchè il Governo non stimò di portarlo contemporaneamente avanti la Camera per una ragione facile a comprendersi.

Coloro, che a quel tempo trovavansi al potere, compresero che l'ostacolo più forte all'unificazione della legislazione penale, la vera pietra d'inciampo era la pena di morte. Quindi si disse: andiamo avanti col primo libro, che tratta delle pene, se questo verrà approvato da' due rami del Parlamento, l'unione legislativa è fatta, perchè il resto si riduce a mera questione tecnica.

Per la stessa ragione la Commissione, eletta nel 1885 per riferire sul progetto Zanardelli-Savelli, modificato dal Pessina, adottò lo stesso sistema; sciverò cioè il primo dal secondo libro e dette all'onorevole Mancini l'incarico di riferire.

Stavano così le cose quando l'anno scorso l'onorevole Zanardelli fu chiamato ad occupare il posto di guardasigilli, ch'egli aveva degnamente occupato nel 1881-82. Egli stimò miglior partito riunire i due libri, e portare tutto intero il Codice davanti alla Camera, e così fece.

Ora io domando, o signori: c'è stato indugio, negligenza, o poca sollecitudine da parte de' due rami del Parlamento? La Camera ed il Senato non hanno fatto quanto era in loro per secondare le premure del Governo, ed affrettare l'unificazione del Codice penale? Qual'è dunque il motivo de' vostri timori, delle vostre diffidenze? Con qual dritto e perchè s'imputa alla lentezza de' procedimenti parlamentari il ritardo di codesta unificazione?

La ragione vera principalissima, per la quale non abbiamo ancora un Codice penale unico, c'è,

e la troverete nei precedenti parlamentari da me narrati.

Dal 1874 in poi si succedettero al potere cinque o sei illustri giureconsulti, tutti dotti, tutti sapienti, ai quali parve impresa assai modesta quella di dare all'Italia un Codice unico; e preferirono darle un Codice nuovo. Fare un Codice unico era impresa facile e da poco; bastava infatti seguire l'esempio dato nel Belgio, dal Laurent, il quale, invitato a preparare un nuovo Codice civile, piuttostochè farne uno di sana pianta, accettò di perfezionare il Codice vigente lavorando di rammentatura sul vecchio canevaccio paesano.

L'unificazione de' nostri Codici fatta a quella maniera sarebbe già da gran tempo compiuta senza molto chiasso e senza scopo.

Quando si dice, unifichiamo, unifichiamo, facciamo presto, ci è pericolo nel ritardo, par di essere in un paese barbaro, senza leggi, ovvero che di Codici ce ne sia proprio una dozzina, quanti ce n'erano in Germania.

In Italia di Codici penali ne abbiamo due.

Nocito. (*Della Commissione*). Ve ne sono tre.

Chimirri. Ve ne sono due: il Codice sardo del 1859 e il Codice toscano.

Quando il Codice sardo fu esteso alle provincie meridionali subì alcune modificazioni..

Mancini. Sono dunque tre!

Chimirri. Chiamateli tre se così vi piace, ma in realtà sono due. (*Interruzioni*).

Non abbiano impazienze, e attendano al mio ragionamento.

Se si fosse adottato il sistema al quale accenno, bastava o estendere a tutta Italia le modificazioni introdotte col decreto luogotenenziale del 1860 per le provincie meridionali, o sopprimerle nel mezzogiorno, per ottenere mediante un piccolo ritocco, e con un solo articolo di legge, l'unificazione della legge penale per 28 milioni d'italiani.

Sarebbe rimasta fuori la Toscana: ma questa, contenta di possedere un Codice fra' migliori e più lodati, non aveva nessun desiderio di mutarlo; ed in ogni caso, abolita di fatto la pena capitale, e rimossa la difficoltà, che impedì nel 1865 di estendere il Codice sardo anche alla Toscana, nulla più impediva di riunire tutta l'Italia sotto l'impero di quel Codice qua e là, ove più occorreva, modificato e corretto.

Si avrebbe avuto un Codice meno pomposo, e rigidamente sistematico dell'attuale progetto, ma per compenso meno lontano dalle nostre tradizioni, e dalle nostre abitudini; e sodisfatto così il bisogno dell'unificazione, avremmo potuto senza preoccupazioni e senza fretta introdurre

a mano a mano quei miglioramenti, che la scienza e l'esperienza ci avrebbe suggeriti.

Ecco il sistema, che io avrei preferito.

Ma quest'opera di rammendatura non poteva sorridere ad uomini dottissimi, impazienti di lasciare l'impronta del proprio genio in opera di vasta mole.

Per cui, invece di por l'animo e lo studio a dotare il nostro paese di un Codice ben redatto, e in armonia con le tradizioni e con le necessità della vita pratica, si volle fare un Codice, che fosse l'ultima parola della scienza.

Quindi avvenne che nessuno de' guardasigilli accettò senza beneficio d'inventario l'opera del suo predecessore.

Ciascuno volle mettersi mano e portarvi il contingente de' propri studi e delle personali opinioni, sicchè a furia di correggere, aggiungere e stroncicare, si è finito col mettere insieme un lavoro di stratificazione e d'intarsio, nel quale ci è di tutto e di tutti: un lavoro, in cui trovansi, è vero, condensati gli studi di venti anni, e le opinioni scientifiche di tanti uomini egregi, che vi posero mano, ma è giusto nel tempo stesso di aggiungere, che quegli studi e quelle opinioni, spesso repugnanti, talvolta contraddittori, messe insieme con un processo quasi alluvionale, tolgono al progetto unità di concetto e d'indirizzo, e per smania di imitare lo allontanano dalle pure sorgenti delle nostre tradizioni giuridiche.

Ha un bel dire l'onorevole Demaria, che questo Codice è improntato di originalità italiana. Se ciò è vero per quella parte, che fu tolta dal Codice toscano, non può dirsi lo stesso delle più ardite novità che vennero copiate da Codici stranieri di data recentissima. Con questo non intendo affermare che sia interdetto al legislatore di profittare dei progressi della scienza, comunque e dovunque acquisiti, giacchè la scienza non ha paese; si diffonde e penetra come l'aria, e non vi ha Codice, che possa sottrarsi ad alcune norme di ragione o di giustizia, quando siano universalmente ammesse ed applicate.

Ma non è la proclamazione di quelle norme che costituiscono il pregio di un Codice speciale: la sua bontà relativa consiste invece nel modo di applicarle ed adattarle alle peculiari condizioni del paese, per cui è fatto.

Lodo quindi l'onorevole ministro di avere introdotto nel suo progetto alcuni istituti, che altrove fanno buona prova, ma non posso lodare del pari il modo tenuto nel praticare codesta specie di acclimatazione morale.

Infatti sulla frazione conservata della nostra

vecchia legislazione, da una parte si vennero innestando ardite novità, le quali non hanno ricevuto ancora il suggello dell'esperienza, e dall'altra si sono aggiunti alcuni istituti, per sè buoni, ma imitati imperfettamente e senza le debite cautele. Se leggerete il Codice olandese, che fra i Codici penali è il più recente, troverete in esso la maggior parte delle novità, che incontrano fra noi le maggiori obiezioni e resistenze.

Per la qual cosa allorchè diciamo che quelle novità ci paiono pericolose, o premature, allorchè affermiamo che alcuni istituti introdotti in questo Codice, vanno meglio studiati ed ordinati, non contrastiamo per questo i progressi della scienza, e la bontà intrinseca di codesti istituti e neppure in complesso l'opera de' guardasigilli, ma riguardando le cose obbiettivamente ci limitiamo ad esprimere il nostro avviso, e i nostri dubbi sopra alcune disposizioni, che non avendo radice ne' Codici vigenti in Italia o contrastando alle nostre tradizioni ed alle nostre abitudini non ci assicurano e ci lasciano perplessi. A chi tiene questo linguaggio, non si può dar taccia di avversare l'unificazione del Codice; anzi mostra di volerla a preferenza di quelli che non sanno portarvi altro soccorso, che il tributo delle loro lodi sperticate.

I discorsi apologetici sono belli e buoni, ma quando nella coscienza di un'Assemblea è entrato il sospetto che in mezzo all'oro, che abbonda in questo progetto, ci è del rame e del piombo, che possono alterarne il credito ed il valore, volete voi che quest'Assemblea si acconci a votare complessivamente le parti buone e le cattive?

È possibile, ma non è facile: per cui il miglior servizio, che possa rendersi al progetto, ed al suo autore, quello è d'invitare la Camera a perfezionarlo.

Capisco, che, in casi supremi ed eccezionali possa il Governo chiedere i pieni poteri al Parlamento per la pubblicazione di una legge urgente, o di un Codice e che il Parlamento li accordi sotto la responsabilità de' ministri, come fece nel 1859 alla vigilia della guerra con l'Austria: ma non è lecito venirci a dire: eccovi il Codice, discutetelo, esaminatelo, mettetelo a nudo i difetti e quando li avrete rilevati, guardatevi bene dal correggerli; chiudete gli occhi, chiudete il libro e votate o sì, o no, come farebbe un Collegio di giurati.

Cotesto metodo di votare i Codici non si è praticato in nessun Parlamento del mondo, e spero che la Camera italiana non ne darà l'esempio.

Non bisogna illudersi! In questo progetto vi

sono, come dissi, pregi e difetti, e i difetti non sono pochi nè lievi; non v'è oratore, anche tra i più favorevoli, che non ne abbia additati.

Degli oppositori taluno forse si è mostrato soverchiamente severo, altri minuzioso e sottile nello investigare e anatomizzare fino le ultime fibre del progetto, ma quand'anche da' loro discorsi si sceverò, quanto agli occhi dei più infervorati possa parere ostico od eccessivo, ciò che rimane è più che sufficiente a farci perplessi e dubbiosi.

E quando pure non si voglia tener conto delle critiche de' singoli deputati...

Coccapieller. Come noi non ne tenemmo conto.

Chimirri... deve almeno farvi molto peso il giudizio della vostra Giunta...

Coccapieller. Ma noi approveremo il Codice come è proposto dall'onorevole Zanardelli.

Chimirri. Voi, onorevoli signori, avete eletta per lo studio di questo Codice una Commissione numerosa, l'avete eletta con metodo straordinario e solenne; ed avendo riguardo all'indole tecnica e alle difficoltà del lavoro, l'avete composta di uomini, i quali ad eccezione di me, hanno reputazione e fama di giuristi nella Camera e nella curia.

E i commissari eletti non possono ritenersi contrari a questo progetto, giacchè siedono fra essi tre ex-guardasigilli, che lo amano di amore paterno, due professori universitari, e parecchi avvocati, insigni per dottrina e per esperienza (*Interruzione dell'onorevole Coccapieller*), i quali, tutti, fin dal primo giorno delle nostre riunioni, si mostrarono animati dal desiderio di studiarlo senza preoccupazioni partigiane, ed al solo intento di introdurre quelle modificazioni, che vallesero a migliorarlo nelle singole parti, senza alterarne l'armonia e i principî, sui quali è fondato.

Coccapieller. Ma lasci andare...

Presidente. Non interrompano!

Chimirri. E la Commissione ha fornito diligentemente il compito suo, e dalle numerose modificazioni, che vi ha introdotte siete in grado di apprezzare il risultato de' suoi lavori, come mostrò di apprezzarlo l'onorevole guardasigilli, il quale con la lealtà e la modestia che lo distingue, e ch'è il pregio degli uomini d'ingegno, ieri dichiarava alla Camera di accettarle tutte, ad eccezione di quattro, promettendo anche per questo di rimettersene al giudizio della Giunta ordinatrice.

Per la qual cosa, se la Commissione da voi deputata a studiare il Codice vi dice che su 480 articoli, ond'è composto, ve ne sono almeno 135

da modificare, e di queste modificazioni parecchie sono importantissime e il ministro le accetta, come mai potremo noi rinunciare a discuterle ed a votarle?

Badate che qui dentro si parla e si ragiona in modo, come se il Codice sia affare da discutere fra la Commissione ed il ministro, e che basti, per dargli passo, che Commissione e ministro cadano di accordo, come se la Camera non ci fosse, o non ci debba metter bocca.

A confortarci di questa *capitis diminutio* si dice che sarà nominata una Commissione mista con incarico di modificare il Codice, tenuto conto dei voti del Parlamento, ma di questo si discuterà a proposito dell'articolo primo.

Per ora giova rammentare che una simile proposta era stata fatta dall'onorevole Tajani al tempo della discussione del Codice di commercio, ed il Senato la respinse, ritenendo incostituzionale codesta forma di delegazione del potere legislativo.

Ma poniamo che si possa fare, e che il ministro sia autorizzato a deferire alla Commissione coordinatrice l'esame delle varie proposte, in tal caso quale garanzia avrà la Camera che i nostri voti, e le nostre proposte saranno accolte?

L'onorevole ministro, è vero, ne assume formalmente l'impegno, ma sarà egli in grado di mantenerlo? Potrà egli e vorrà imporre il suo volere ad una Commissione composta di senatori e di deputati, alla quale vengono concessi poteri essenzialmente legislativi? Crede egli che una Commissione composta di uomini eminenti, de' quali ciascuno avrà le sue opinioni e le sue dottrine, e fornita del potere effettivo di rifare il Codice, si acconcerà a seguire raccomandazioni e proposte di singoli deputati, non confortate dal voto dell'assemblea? E che valore avranno per la Commissione coordinatrice i 135 emendamenti formulati dalla nostra Giunta? Li riguarderà come avvisi di un consesso autorevole, o come espressione della volontà della Camera?

Ecco il dubbio, che mi tormenta, il quale non si può altrimenti risolvere se non sottoponendo al voto della Camera le proposte della Commissione, accettate già dal guardasigilli.

Si votino in forma di norme o di articoli concreti poco monta, purchè si votino, salvo alla Commissione coordinatrice di introdurre ed armonizzarle col testo, senza poterne nè alterare nè modificare il contenuto.

Ed il votarle è tanto più necessario in quanto che le proposte della Commissione sono presentate bensì a nome della maggioranza, ma di una

maggioranza instabile, giacchè trattandosi di questioni tecniche la maggioranza mutava da caso a caso e quella che accettò, poniamo, che approvò con qualche riserva l'articolo 2 del progetto, non è la stessa, che accettò le modificazioni intorno alla penalità del duello.

Ciò che accade in seno alla Commissione, può ripetersi nella Camera, anzi si ripeterà certamente, per cui è d'uopo si sappia quali delle proposte adottate dalla Commissione essa accetta e quali no.

Senza di questo la Commissione coordinatrice si troverà molto impacciata, non sapendo se le sia o no lecito respingere o modificare le proposte della Commissione parlamentare, e se lo modificasse a suo talento, il Codice in sostanza sarebbe opera sua e l'approvazione del Parlamento una lustra, un'apparenza.

Convinto adunque che la Camera non possa a nessun patto rinunciare al dritto di discutere e votare gli emendamenti, ho preso la parola per difendere alcune delle proposte da me fatte in seno alla Commissione. Toccherò di volo quelle, che furono accettate dalla maggioranza la cui difesa è affidata all'eloquente parola del relatore: parlerò poi con maggior larghezza di quelle, che non incontrarono la stessa fortuna; ma essendo l'ora tarda, e sentendomi alquanto affaticato, prego la Camera a consentirmi di continuare domani il mio discorso.

Presidente. Dunque questa discussione continuerà domani.

Debbo avvertire che, contrariamente a quanto fu ieri stabilito di tenere una seduta mattutina domani, siccome gli onorevoli ministri non potrebbero assistervi perchè occupati nella consueta relazione al Re, la seduta mattutina sarà rimandata venerdì; oltre a ciò avverto la Camera che da ora in avanti si terranno tre sedute mattutine per settimana, cioè al lunedì, al mercoledì, ed al venerdì.

Comunicansi una domanda d'interpellanza del deputato Coccapieller ed una interrogazione del deputato Odescalchi.

Presidente. Debbo ora comunicare alla Camera alcune domande di interrogazione pervenute alla Presidenza.

Una è dell'onorevole Coccapieller (*Ooh!*) ed è diretta all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

“ Il sottoscritto domanda di interpellare il mi-

nistro di agricoltura e commercio sui lavori incompleti della bonificazione dell'Agro romano, riferendosi questa al solo lavoro idraulico mentre urge sollecitare il lavoro agricolo, che solo può ottenersi con la fondazione della Società nazionale cooperativa, industriale, agricola; solo mezzo per risolvere la nazionale ricchezza così come le questioni sociali che agitano le nazioni. ”

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio non essendo presente, prego gli onorevoli ministri presenti di volergli comunicare questa domanda d'interpellanza.

Una domanda d'interrogazione è dell'onorevole Odescalchi:

“ Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, sulla vendita fatta in Viterbo di una campana della chiesa della Verità, che porta una iscrizione del 1400. ”

Prego anche per questa gli onorevoli ministri presenti di volerne dare comunicazione al loro collega dell'istruzione pubblica.

Il deputato De Dominicis presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole De Dominicis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Dominicis. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: sui consozzi per miniere, cave e torbiere.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Avverto nuovamente la Camera che la seduta mattutina avrà luogo invece di domani, venerdì mattina alle ore 10, con l'ordine del giorno già stabilito.

La seduta termina alle 6,55.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Verificazioni di poteri. (Elezioni dei collegi di Milano I e II. Eletti Cavallotti e Canzi).
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia. (28)

Discussione dei disegni di legge:

3. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

4. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

5. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

6. Sulla emigrazione. (85)

7. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89. (48)

8. Sulla pubblica sicurezza. (115)

9. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva della Corte dei conti. (II-A)

10. Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni idrauliche dell'Agro Romano. (57).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

